

Udienza del 09 04 1998

PUBBLICO MINISTERO: Buongiorno, signor Presidente e Signori Giudici.

Riprendo l'esposizione dal punto in cui è stata interrotta la scorsa udienza.

Il dottor Chelazzi, con le rappresentazioni grafiche, informatiche degli spostamenti dei cellulari, ci ha portato, per così dire, a ridosso dell'epoca dell'attentato di Formello. Ci siamo fermati, per l'appunto, al 2 aprile del '94.

Quindi passerei senz'altro a delineare gli elementi che ritengo vadano puntualizzati in relazione a questo fatto di strage.

Dicevo in una delle precedenti udienze come l'attentato del 14 aprile sia, per così dire, sotto certi aspetti, come dire, sovrabbondante di elementi di prova; tanto sovrabbondante da riuscire, questo, forse il più difficile da, come dire, da essere sintetizzato, da essere coordinato.

Abbiamo quattro degli esecutori materiali del fatto che sono rei confessi, che hanno chiamato in correità esattamente negli stessi termini le stesse persone; abbiamo una miriade, in questo caso si può dire veramente, di riscontri di tipo oggettivo che, per fatti di tal genere, è veramente insolito.

Dalle presenze dei cellulari, per proseguire alle testimonianze delle persone che avevano visto il gruppo operativo presente; vuoi nella villetta di Capena, vuoi addirittura anche in quel certo ristorante "Da Romano". Abbiamo sentito, in quest'aula, anche i camerieri.

E allora io limiterei la mia esposizione, per l'appunto, per sottolineare quei passaggi che ritengo importanti, importanti e meritevoli comunque di un approfondimento.

Sicuramente tale approfondimento merita, per così dire, la genesi dell'attentato. La genesi, nel senso che le affermazioni di Scarano che ha retrodatato, per così dire, rispetto alle conoscenze che avevamo inizialmente, che erano essenzialmente quelle di Carra, ha, per l'appunto, retrodatato i sopralluoghi, i preparativi, i primi, come dire, studi di fattibilità di questo attentato esattamente nel periodo in cui - se sarete in grado, come sicuramente, di verificare questo punto - di portare i primi studi di fattibilità dell'attentato a Contorno esattamente nell'epoca in cui "i nipoti", usiamo per sintesi questa espressione, avevano preso, avevano avuto il loro campo base presso la villetta di Torvaianica all'indomani dell'alterco con la portiera dello stabile di Largo Giulio Capitolino.

Quindi siamo esattamente in epoca - l'abbiamo già definita nella scorsa udienza - dovremo essere intorno all'ottobre del 1995.

Dico questo perché Scarano ha fatto una affermazione abbastanza sicura su questo punto. E cioè che, le richieste di Spatuzza di andare al famoso cimitero di Formello, era venuta, la richiesta, in stretta correlazione alla presenza di Giuseppe Graviano nella villetta di Torvaianica in occasione di quella visita, per l'appunto, nel corso della quale si era parlato anche della raccolta del denaro proveniente dalle estorsioni, eccetera. Tutto quel racconto che, sul punto, ha fatto Scarano.

Quindi direi che questo è un dato che dimostra ancora una volta, per così dire, non solo e non tanto la, come dire, la gestione riferibile, l'ideazione, la figura di mandante con più moventi di Giuseppe Graviano, direi, dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, i quali erano portatori, nei confronti di Contorno, di un movente, per così dire, di tipo individuale. Contorno era ritenuto l'assassino del loro padre; come era ritenuto l'assassino anche del fratello di Gaspare Spatuzza, oltre ovviamente ad essere ritenuto, come dire, l'emblema di quel pentitismo che, in quel momento, Cosa Nostra voleva combattere con tutti i mezzi.

Quindi, dicevo, le prime tracce ancora una volta visibili di questo attentato le ritroviamo in stretta correlazione con la preparazione dell'attentato allo Stadio Olimpico.

E loro saranno certamente in grado di individuare quelle affermazioni che vengono sia da Scarano, sia da Grigoli, in relazione al fatto che, all'interno del gruppo, si era, per così dire, c'era stata anche una sorta di dibattito tale per cui i due attentati erano stati, come dire, pilotati in tempi diversi; nel senso che si discuteva se era opportuno eseguire prima l'uno, o era opportuno eseguire prima l'altro.

E il dato che poi conforterà, per così dire, in maniera certa queste ricerche di obiettivi di - chiamiamoli fra virgolette - "pentiti", un dato di conforto a questa preparazione che viene, per così dire, da lontano, ce lo darà ancora una volta Alfredo Bizzoni.

Ricorderete quell'episodio singolare del prestito della moto di Bizzoni. Prestito che sicuramente, secondo le dichiarazioni che ha reso in quest'aula Bizzoni era da riferirsi a Spatuzza e a Benigno:

dirà Gaspare e il "picciriddu"; dirà che i due gli avevano chiesto di fare un giro per andare a trovare un loro amico e Bizzoni in quest'aula ha fatto il nome di Tuccio; mi pare evidente il riferimento per l'appunto al diminutivo di Contorno che veniva chiamato Totuccio.

E affermazione di Bizzoni che avrà un pendant ancora una volta nelle dichiarazioni di Scarano. E in questo contesto per così dire di studi di fattibilità non sarà loro certamente sfuggito come Scarano abbia, in riferimento ad una visita, ad una proiezione su Bologna di Spatuzza, abbia reso un'affermazione del tipo che da Spatuzza stesso aveva appreso che si era spostato su Bologna, o comunque nel bolognese, posto che lì aveva individuato, vi erano notizie dell'esistenza di un collaboratore di Giustizia che per così dire aveva a che fare, aveva lavorato in una falegnameria, o faceva egli stesso il falegname.

Ricorderete come l'ispettore Ortolani, in una delle ultime udienze, abbia riferito che per l'appunto nel periodo temporale tra la fine del '93 e gli inizi del '94 per l'appunto nel bolognese l'ispettore volutamente non è stato come dire preciso, per ovvi motivi di sicurezza, effettivamente vi aveva soggiornato Alberto - mi pare che si chiami di nome - Lo Cicero, il quale per l'appunto era, tra il suo status personale, effettivamente aveva fatto, o faceva il falegname.

Quindi come vedete i riferimenti sono abbastanza, come dire, univoci. Nel senso che nella "campagna" rientrava anche una azione di tipo, per così dire, emblematica. Se effettivamente era il Lo Cicero il collaboratore, come dire, che andava... che costituiva un obiettivo, apparrà del tutto evidente come non vi fosse nemmeno in quel caso una causale di tipo individuale. In quest'aula la Corte si è potuta render conto di come questo signore, Alberto Lo Cicero, perlomeno per quanto ci risulta, non abbia alcuna, come dire, avuto nella sua collaborazione alcuna efficacia, non abbia investito in alcun modo gli imputati di questo processo. Quindi rappresenterebbe proprio, per così dire, una figura del tutto emblematica.

I sopralluoghi poi proseguiranno con l'affitto della famosa villetta di Capena e con la gestione di tutto l'attentato, a partire dal finanziamento... le date sono molto importanti. Scarano ha detto che aveva ricevuto mi pare la cifra di 10 milioni per pagare il signor Alei nel momento in cui era stato contattato per l'affitto della villa; sappiamo che il contratto è stato stipulato il 21 gennaio del '94, quindi all'incirca sei giorni prima dell'arresto dei Graviano.

E dirà lo stesso Scarano come il denaro, materialmente consegnatogli da Giacalone, provenisse ancora una volta da quelle figure che abbiamo definito di inter-faccia, come dire i fiduciari della "campagna" e cioè ancora una volta da Nino Mangano.

È importante perché ci troviamo in un'epoca in cui ancora Filippo e Giuseppe Graviano sono in libertà.

Non starò a dire tutto ciò che è risultato, per così dire, documentato sia per le dichiarazioni di Scarano - ha riferito della visita al cimitero con Spatuzza - non starò a reillustrare tutto ciò che rappresenta nella gestione dell'attentato di Contorno, la famosa villetta Alei. Mi sembrerebbe di far torto all'intelligenza della Corte e potrei dire in claris non fit verbis .

E però mi preme sottolineare un altro dato. Ho parlato di mandatari, ho parlato di persone che dal punto di vista esecutivo, a prescindere da Giacalone che vedremo, come dire, presente per circa un mese quasi continuativamente su Roma per portare a compimento questo suo incarico; e vorrei sottolineare semplicemente come, attraverso le dichiarazioni di Brusca, di Sinacori, si possano ancora una volta, per così dire, se l'espressione è efficace, intravedere sullo sfondo della esecuzione dell'attentato di Contorno, ancora una volta le famose inter-facce.

Loro guardino che, sotto l'aspetto per così dire preparatorio, in funzione dell'inoltro dell'esplosivo, un dato che è apparso pacifico, non solo perché l'ha riferito Grigoli che quell'esplosivo aveva materialmente confezionato, ma perché le fonti di prova in tal senso sono univoche dal livello, per così dire, di Romeo, per risalire alle dichiarazioni provenienti da un uomo d'onore quale Giovanni Brusca; come per l'appunto sia stato Bagarella a interessarsi presso Brusca per avere una quota parte dell'esplosivo che specificamente doveva essere destinato al compimento di questo attentato - cioè all'attentato a Contorno - e come, ancora una volta, nel rapporto, per così dire, privilegiato da capi, il Bagarella abbia sollecitato Brusca a far pervenire, a consegnare addirittura, attraverso uno dei suoi fiduciari, l'esplosivo ancora una volta a Giorgio Pizzo, il quale avrebbe dovuto consegnarlo a sua volta, per la fase finale, a Nino Mangano.

E potranno ancora verificare come la riconducibilità di questo attentato a quello stesso nucleo ristretto di persone che avranno avuto certamente, hanno avuto sicuramente un ruolo in virtù del mandato ricevuto originariamente, potranno rinvenirlo ancora una volta nelle dichiarazioni di Brusca, per quanto riguarda un aspetto della vicenda che aveva Brusca vissuto personalmente insieme a Cristoforo Cannella, nel momento in cui si sapeva che i ragazzi di Mangano stavano

operando sul territorio romano e nel momento in cui Brusca ci descriverà l'ansia di Cannella nell'attendere notizie di quello che stava avvenendo - che si sapeva, o meglio, dovesse accadere - in territorio romano e del fatto che non erano arrivate notizie. Brusca dirà che questa vicenda è da ricollegarsi senz'altro al primo tentativo famoso fallito presso il cimitero.

E ancora. Sotto altra angolatura vedremo le dichiarazioni di Ciaramitaro. Il quale dirà di essere a conoscenza degli spostamenti di Romeo, di Giuliano e del gruppo sul territorio continentale per andare ad eseguire l'attentato e contemporaneamente ci dirà, per così dire - non so se la cosa avrà fatto... come dire, sia stata gradita a qualcuno - non dico le perplessità, ma insomma le lamentele del signor Barranca, il quale diceva: "Bah, ma insomma, che noi ci dobbiamo andare a spostare anche, ci dobbiamo prendere sul groppone anche questo attentato", sembrava insomma un fuor d'opera per Barranca. Ma tant'è andavano eseguiti gli ordini.

E ancora una volta da Carra apprenderemo, diciamo così, l'atteggiamento di Giacalone, il quale gli aveva detto, nel corso di quei famosi sopralluoghi che aveva fatto insieme allo stesso Carra. Ricordate, non solo la villetta di Contorno... era questo il primo dato storico di certezza, di riscontro si direbbe, alle dichiarazioni di Carra. Carra, è inutile starlo a ricordare, come primo atto della sua collaborazione in relazione alla descrizione di questo fatto, ci porterà esattamente nella villetta che era quella di Contorno.

Dicevo, non solo, ma anche in quell'altro appartamento sulla Cassia, al numero civico 1856, che Giacalone indicava a Carra come essere uno dei recapiti di Contorno.

Risultato veramente singolare come effettivamente in quel civico, in quel numero civico - l'ha riferito il colonnello Pancrazi, abbiamo anche prodotto la perquisizione fatta a suo tempo - effettivamente nel 1982 Contorno Salvatore aveva soggiornato e addirittura in quel civico era stata eseguita dalla Squadra Mobile di Roma una perquisizione.

Dicevo, nel contesto di queste permanenze, Carra accoglierà la affermazione, come dire, lo sfogo di Giacalone; il quale dirà di essere stato spedito a Roma - io dico a coordinare sul campo - fiduciarmente le operazioni. E diceva che questa permanenza si era prolungata a lungo e si lamentava del fatto, come aveva ricevuto ordini di non rientrare a Palermo se non portava a compimento questa operazione.

Quindi vedete come, ancora una volta, Mangano, Giacalone, Pizzo, Cannella, Barranca, ciascuno dall'angolo visuale, da quelle informazioni che siamo riusciti a mettere insieme, compaiono nell'ultima della vicenda in senso cronologico; così come li abbiamo visti sulla scena a partire dal famoso aprile del 1993.

Non vedremo, ovviamente, l'altro uomo cerniera, Calabrò, per il semplice fatto che, per l'appunto, nel novembre del '93 verrà arrestato.

Dicevo che un contributo, sotto l'aspetto, per così dire, sulle origini di questo attentato, lo ritroviamo ancora una volta da Sinacori Vincenzo; il quale, in virtù di quei reiterati rapporti che aveva con Nino Mangano... scusate, con Matteo Messina Denaro, dirà, ancora una volta, che una quota parte dell'esplosivo utilizzato per l'attentato a Contorno - come saprà dallo stesso Matteo Messina Denaro - era stato consegnato dai trapanesi. Quindi lui parlerà di un interessamento di Virga, se mal non ricordo, comunque sicuramente l'esplosivo era transitato dall'area trapanese di Matteo Messina Denaro, ancora una volta a Nino Mangano, in funzione dell'esecuzione dell'attentato a Contorno.

E vedrete come potrete ancora una volta, anche da questi passaggi, per così dire, che sembrano di secondo piano, come, all'interno del gruppo di fuoco, circolassero notizie altamente attendibili. Romeo dirà che aveva saputo che l'esplosivo per Contorno veniva anche, per l'appunto, dai trapanesi.

E, per l'appunto, l'affermazione di Romeo trova questo riscontro inequivocabile nelle dichiarazioni di Sinacori.

E siccome l'esplosivo è uno dei punti direi di maggiore evidenza per quanto riguarda, non solo il fatto storico che è avvenuto il 14 aprile. Noi sapremo dai consulenti, dal dottor Vadalà e dal capitano De Logu come, per l'appunto, nell'attentato di Formello del 14 aprile, come sia stato impiegato quello che i consulenti hanno definito un "gelatinato da cava"; cioè una dinamite commerciale, hanno detto, sostanzialmente, il più comune degli esplosivi utilizzati, hanno dato in epoca, per così dire, non sospetta - le date anche delle affermazioni dei consulenti rivestono una certa importanza - ricorderete come egualmente, quando abbiamo ricostruito in quest'aula, per l'appunto, il segmento di questo fatto di stragi, il capitano De Logu, in particolare abbia riferito come, nelle analisi chimiche che erano state condotte, nel terreno circostante, nel terreno, nel punto in cui vi era il cratere dove si era proprio generata l'esplosione, aveva rilevato un

arricchimento di nitrato di ammonio.

Aveva spiegato, il capitano De Logu in particolare, come questa specificazione, l'arricchimento, era, come dire, una precisazione doverosa, posto che il nitrato di ammonio è utilizzato come fertilizzante. E posto che, per l'appunto, la zona dove era esploso l'ordigno di Formello era, per l'appunto, una zona agricola.

E aveva sottolineato il fatto, come per l'appunto, nel cratere, nella zona circostante il cratere, vi fosse questo arricchimento di nitrato di ammonio, che è uno dei componenti - ci hanno spiegato - classico per la preparazione delle dinamiti commerciali.

Quindi a riprova del fatto che, lì era stato impiegato anche nitrato di ammonio.

I componenti di queste dinamiti commerciali, le componenti chimiche delle dinamiti commerciali, sono state spiegate, nel senso che sono composte da etilenglicole di nitrato, l'EGDN, e dal dinitrotoluene, oltre che dalla nitroglicerina: l'NG. Questi sono i componenti classici delle dinamiti commerciali.

E questi accertamenti di tipo tecnico si sono esattamente, per così dire, sposati con le affermazioni di Grigoli; il quale, come noi sapremo, verrà arrestato a distanza di qualche mese dalle affermazioni rese in aula dal dottor Vadalà e dal capitano De Logu. E, per l'appunto, Grigoli non ha parlato di nitroglicerina, o di componenti chimiche. Ha indicato, in termini molto semplicistici, quelli che erano gli esplosivi che lui stesso aveva manipolato in funzione degli attentati. E ha utilizzato quelle frasi, quelle definizioni che loro ben conoscono.

Per quanto riguarda l'attentato a Contorno, primo: si voleva utilizzare un esplosivo diverso. E la spiegazione che ha dato Grigoli è, per così dire, nella sua semplicità, di estrema efficacia.

E cioè, c'erano state nel corso dell'anno '93 una serie di attentati con autobombe. Si discuteva a livello di indagine evidentemente nel momento in cui l'attentato ai danni di Contorno andava in esecuzione se questi, l'attribuibilità di questi attentati, terrorismo mafioso o quant'altro. Ma un attentato con un'autobomba al pentito Contorno non avrebbe avuto sicuramente dubbi sulla attribuibilità a Cosa Nostra.

Ergo, bisognava, primo: non utilizzare l'autobomba. Ecco i tentativi fatti in quelle condizioni che poi sappiamo essere state quelle effettivamente impiegate; secondo: utilizzare un esplosivo diverso da quello che era stato utilizzato nella campagna di stragi del '93. Per l'appunto il tritolo.- Grigoli non dirà mai tritolo, dirà il famoso esplosivo in pietra, e sappiamo quello che significa questa espressione-

Grigoli dirà: "Io non so che tipo di esplosivo è stato impiegato, so che era diverso, so che...", come al solito riceveva disposizioni da Nino Mangano.

Sa che l'esplosivo che ha confezionato, ancora una volta, in quel di Corso dei Mille Guarnaschelli, è un esplosivo che si presenta sottoforma di Dash.

Dà questa descrizione per richiamare alla memoria visiva di ciascuno di noi, per l'appunto, la morfologia de detersivo.

E aggiungerà che, nell'occasione, è stato utilizzato anche quello che Grigoli definisce una polvere grigia.

Orbene, ricorderete ancora una volta, questa volta sì a dichiarazioni di Grigoli raccolte in aula, come la descrizione che ha dato Grigoli del Dash, i consulenti De Logu e Vadalà l'abbiano univocamente riferiti al nitrato di ammonio, che è effettivamente uno delle componenti delle dinamiti commerciali; come la polvere grigia sia stata definita, quella che comunemente è la polvere da sparo che si presenta in quell'aspetto e che è, per l'appunto, costituita da nitrocellulosa e nitroglicerina.

Ancora: a proposito della utilizzazione di un certo tipo di esplosivo, avete sentito ancora una volta in aula, le dichiarazioni di Monticciolo. Era, per così dire, il gestore, o uno dei gestori, del deposito di armi e di esplosivo in quel di Contrada Giambascio.

Ricorderete le dichiarazioni di Monticciolo circa le disposizioni che aveva ricevuto da Brusca- nulla Monticciolo sa della divergenza di esplosivo da utilizzare in occasione dell'attentato a Contorno, rispetto all'attentato, agli attentati precedenti- sa semplicemente che l'esplosivo che lascia in quella certa abitazione è, per l'appunto - mi pare che ha usato queste testuali parole -: "Costituito da palline piccole piccole, bianche, o biancastre."

Ed è, ancora una volta, per come ci hanno riferito il dottor Vadalà ed il capitano De Logu, ancora una volta la descrizione del nitrato di ammonio.

E che nell'esplosivo, nell'attentato ai danni di Contorno fosse stato utilizzato, per l'appunto, la polvere da sparo, quella che Grigoli chiama "la polvere grigia"; quella che Carra, nel momento in cui farà uno dei suoi due viaggi per trasportare l'esplosivo utilizzato per l'attentato a Contorno,

definerà invece "come cemento", a descrivere una sostanza esattamente sovrapponibile a quella che ci viene indicata da Grigoli, a quella che ci viene poi indicata, definita diciamo, dai consulenti e che effettivamente i cui residui sono stati trovati a seguito dell'esplosione di Formello.

Sempre per rimanere nell'area dell'ordigno che è stato confezionato, va da sé che non ho bisogno di ulteriori dettagli nel riferire alla Corte, come, la descrizione dell'ordigno che aveva confezionato lo stesso Grigoli dopo il primo tentativo fatto vicino al cimitero che è accanto alla casa di Contorno-qui non so se merita, ma comunque lo ricordo alla Corte come effettivamente il cimitero fosse a brevissima distanza dall'altrettanto famosa via di Monti di Malvagliata, come la descrizione dell'ordigno che ne ha fatto in quest'aula il Grigoli, sia esattamente quella che era stata, per così dire, monitorata in diretta sia dal Rossetti, che era la persona che per primo aveva scoperto l'ordigno, sia dall'artificiere Panara.

Pacco unico, risultante dall'assemblaggio di più pacchi: la batteria, l'antennino e quant'altro. Sono tutte descrizioni che sono esattamente sovrapponibili. Ma, dicevo, come dire, l'attendibilità di Grigoli su questo punto, la riceverà ancora una volta dagli accertamenti di tipo scientifico.

È lui che ci spiega... Prima non riuscivamo a capire la ragione per la quale, all'interno del salone della villetta di Alei, proprio all'altezza del camino esistente nel salone, il dottor Massari, in epoca non sospetta, già sin dal maggio del '95, aveva rilevato quelle quali certe tracce di esplosivo. È lì che per l'appunto Grigoli dirà che era stato sconfezionato il pacco originario; quello, per così dire, che non era... che era stato confezionato con quella gelatina poco buona.

Ma, a proposito del punto esatto in cui l'ordigno, quello poi esploso, era stato collocato, vorrei richiamare l'attenzione della Corte, a sostegno ovviamente della attendibilità di Salvatore Grigoli, su un particolare che, ancora una volta, potrebbe apparire insignificante; ovvero sfuggire all'attenzione della Corte.

Ricorderanno in quest'aula la testimonianza resa dal signor Rossetti, il proprietario del terreno. Ricorderanno come questo colorito personaggio- ricordate, era un tipo piuttosto effervescente, anche nel modo di presentarsi- abbia riferito di aver visto il pacco perché si era abbassato per sistemarsi il risvolto dei pantaloni. E che la sua attenzione era stata richiamata, non tanto dalla esistenza del pacco che non aveva visto, quanto sul fatto che c'era dell'erba che non era della zona.

Aveva, per l'appunto, ripulito il fosso il giorno avanti. Quindi la sua attenzione era stata, come dire, sollecitata dal fatto, primo: che aveva visto del sudicio; secondo: che aveva riconosciuto trattarsi di un'erba che non era tagliata sul posto.

Stessa osservazione farà il cognato, Costa. Poi sposterà l'erba: vedrà.

Bene. Ricordate quando Grigoli ha riferito delle operazioni di collocamento dell'ordigno nel punto dove poi è detonato.

Ricorderete come Grigoli ha descritto un'operazione di taglio di erba che era, mi pare che ha parlato di avena, comunque di foglie lunghe, che aveva falciato dal terreno circostante la villetta di Capena; e come, per l'appunto, questo fascio di avena era servito per coprire l'ordigno.

E ancora, è sempre Grigoli, sempre a proposito dell'esplosivo, che ci dirà dell'accantonamento dell'esplosivo nel famoso forno all'esterno della villetta di Capena dove, ancora una volta, il dottor Massari troverà tracce di esplosivo.

Sempre per rimanere in tema - ma mi pare che sono passaggi probatori che ho già sottolineato- ricorderete che Carra ha riferito di avere egli nascosto il famoso esplosivo che oggi sappiamo essere di risulta dall'attentato mancato allo Stadio Olimpico.

Non vi nascondiamo che, prima che si scoprisse, che si sapesse dell'esistenza dell'attentato e dei passaggi che l'esplosivo risulta dall'attentato, non si riusciva a capire fino in fondo come mai Carra fosse stato sollecitato a portare dell'esplosivo; e come mai nella villetta Carra diceva di aver trovato delle balle del tipo di quelle trasportate in occasione dei precedenti viaggi.

Noi sappiamo che, fino ad una certa data, questo passaggio probatorio era, per così dire, scontato. Perché Carra diceva che nel giardino della villetta aveva nascosto lui, aveva aiutato gli altri presenti a scavare la buca. E lì dentro, per l'appunto, era stato trovato il famoso cordino che era intriso, contaminato da sostanze esplosive. E che la dottoressa Bellomo che aveva esaminato, dal punto di vista merceologico, aveva fatto delle analisi chimiche, aveva rivelato essere identico al cordino utilizzato poi per confezionare l'esplosivo che farà trovare Romeo.

Dicevo, fino a quel punto, non sapevamo con esattezza come mai, il perché di questa simultanea presenza di esplosivo nel posto.

Qui vorrei semplicemente richiamare un dato di fatto, anche per dire come i ricordi dei dichiaranti possano essere, per così dire, nelle indicazioni di tipo ponderale, per esempio, non del tutto

esatte.

Carra dirà di balle che, secondo lui, erano piccole; che secondo lui pesavano 30-35 chili. E, in realtà, dirà che di queste balle piccole lui non era in grado di sollevarle.

Ricorderete come Carra sia stato, per così dire, protagonista di un esperimento fatto in via, nel corso di un interrogatorio, alla presenza del dottor Vadalà. È stato, per così dire, ripetuto in quest'aula, dirà: "Mah, io quelle piccole che pesavano 30-35 chili, ce la facevo ad alzarle da solo; quelle grandi ci volevano due o tre persone"

È evidente il riferimento all'esplosivo che Carra trasporterà a Prato.

Bene. Quando Carra vede gli involucri sequestrati in località Le Piane, farà la prova di sollevare da solo questi involucri. E noi sappiamo bene che gli involucri sequestrati in località Le Piane, pesano ben oltre i 30 chili indicati da Carra; nel pesano il doppio.

Quindi significa che Carra, da solo, riusciva a maneggiare una balla di esplosivo intorno ai 60 chilogrammi.

Quindi, questa rassegna di elementi che hanno a che fare con l'esplosivo utilizzato per l'esecuzione dell'attentato, mi è sembrato utile anche per saggiare, per così dire, in maniera trasversale, l'attendibilità di una serie di dichiaranti.

Sempre a proposito delle dichiarazioni di Carra, io sui luoghi che sono stati individuati, ovvero indicati prima da Scarano, poi da... Prima da Carra, poi da Romeo, poi ancora da Scarano, non mi soffermerò di certo, perché sono ben presenti alla attenzione della Corte.

Come dire, richiamerò semplicemente quanto già ha affermato il dottor Chelazzi in relazione agli spostamenti di Carra e ai racconti di Carra: tegole- visita, per così dire, a Milano- barca e Peugeot caricata sul camion; arrivo nella villetta di Capena intorno alle quattro del mattino.

Il dottor Chelazzi ha ricordato anche la telefonata.

Non mi soffermerò sullo spostamento che ci ha riferito Carra dei primi giorni di aprile.

Il dottor Chelazzi diceva: "I cellulari compariranno, per così dire, al completo il 2 aprile", che è la data, per l'appunto, in cui Carra arriva in quel di Capena.

Vorrei semplicemente segnalare, come effettivamente qualche volta i dichiaranti possano ricordare male. E cioè, Carra, a proposito di questo viaggio, ha riferito di aver utilizzato il solito sovrapposto, di aver fatto il viaggio col solito trattore.

In realtà, il ricordo di Carra è inesatto. Ma l'inesattezza del ricordo su questo particolare ci serve a riscontrare ancora una volta l'attendibilità di Carra.

Infatti, il maresciallo Cappottella e i documenti che abbiamo poi conseguentemente prodotto, ci ha riferito come il 1 aprile risultano imbarcati il semi-rimorchio targato Palermo 15424 con un sovrapposto; mentre ci segnalava - e abbiamo chiesto la trascrizione anche di questa conversazione - come, in realtà, il trattore famoso si trovasse già nel territorio continentale; come il trattore 50, il famoso Torino... si trovasse nelle mani dell'autista La Rocca; e come, il giorno 31 marzo '94, alle ore 22.02, Carra parla con il suo dipendente, con il La Rocca, per l'appunto - la conversazione del 31 marzo '94 ore 22.02 - come concordino di vedersi per il sabato successivo, il sabato mattina - controlleranno che si tratta per l'appunto del 2 aprile - al porto di Napoli.

Quindi significa che Carra ha fatto il viaggio via mare per come ricordava, ma che il trattore, per l'appunto, è andato a prelevare al porto di Napoli con La Rocca.

Sappiamo tutto ciò che ha fatto Carra in questo periodo: la contravvenzione a Brescia il 7 aprile, eccetera.

In questa fascia temporale del racconto, il Carra da una parte, di Scarano e Grigoli dall'altra, noi sappiamo che è avvenuto un qualcosa. E cioè che il giorno, nei giorni, diciamo, che stanno in mezzo a questa fascia temporale, dal 9 al giorno 10 aprile, si è verificato un fatto: è stato provato, per così dire, l'attentato ai danni di Contorno, qualcosa non ha funzionato. C'è stato bisogno di prelevare a Palermo dei detonatori.

Ora sappiamo che, sia Scarano, sia Grigoli, hanno concordemente riferito due, due dati di fatto. Il primo: che, per l'appunto, era stato incaricato Giuliano di andare a compiere questa operazione; il secondo dato di fatto, che ci viene questa volta dal solo Grigoli, è che Giuliano doveva andare a prelevare questi detonatori presso un certo signor Tubato, Tubato Giovanni.

Bisognerà fare delle precisazioni innanzitutto su questa persona.

Giovanni Tubato, che Grigoli ci indica come la persona che, alla quale si rivolgeva Giorgio Pizzo per far sistemare la famose armi in quel di Misilmeri, è persona che, esattamente è quella persona che risulta essere stata contattata da Salvatore Benigno il giorno 9 maggio del '93 al momento dell'attivazione del cellulare Benigno.

Quindi si tratta esattamente del macellaio - mi pare che questa fosse l'attività che svolgeva il

Tubato - indicata, per l'appunto, la persona indicata da Grigoli.

Quindi la ambientazione, il punto di riferimento in quel di Misilmeri del signor Tubato Giovanni è certo, come è certo l'altro dato di fatto. Il maresciallo Cappottella, nell'illustrare per l'appunto le vicende che hanno portato all'attivazione del cellulare di Tubato, ha dato altri due punti di riferimento.

E cioè, primo: che il Tubato Giovanni sarebbe parente... anzi, è parente di un certo signor La Lia; che il La Lia, a sua volta, è imparentato, è cugino, di quel Piero Lo Bianco che, come ho descritto nelle precedenti, nell'ultima, nella scorsa udienza, era il capo della famiglia di Misilmeri.

Quindi, come loro vedono, anche le indicazioni che provengono da questo punto di passaggio di dettaglio, cioè il fatto che i detonatori andassero prelevati dal signor Tubato che era un po', quello che, sia Grigoli, sia Romeo, era la persona a cui si rivolgevano a Misilmeri per contattare Benigno, ha, per così dire, una omogeneità di ambientazione del tutto consona alla ricostruzione complessiva che abbiamo fatto.

È lo stesso Grigoli che ci dirà che questo Tubato era persona, era la persona che, per l'appunto, veniva a essere interessata per far da tramite con Benigno e con lo stesso Lo Bianco.

Ricorderete quella serie di analisi relative ai telefoni cellulari. E, per l'appunto, Tubato, cugino di La Lia; La Lia, Tubato, interfaccia su Misilmeri di Giorgio Pizzo, loro vedranno come i cellulari La Lia, Pizzo, il famoso cellulare Taormina sequestrato ai Graviano al momento del loro arresto, lo stesso cellulare Benigno, lo stesso cellulare Spatuzza, siano tutti, per così dire, in... interagiscono tra di loro.

Questo era il primo dato che ci viene dalle dichiarazioni di Grigoli.

Grigoli e Scarano diranno che, per l'appunto, lo spostamento per andare a prelevare, diciamo, questo detonatore, o questi detonatori, era, come dire, stato affidato a Giuliano; il quale Giuliano, secondo Scarano, addirittura aveva preso l'aereo.

Loro ricorderanno, per l'appunto - come è stato riferito in quest'aula - che, il giorno 7 aprile del 1994, sul volo Roma-Palermo delle ore 13.30 risulta imbarcato un passeggero a nome Luciano. Ricordate che questo è, per così dire, il nome assonante, uno dei nomi assonanti, per l'appunto quello riferibile a Giuliano, per questi spostamenti. E come un passeggero di nome Giuliano abbia fatto... Un passeggero, scusate, di nome ancora una volta Luciano, abbia fatto rientro a Roma, o meglio, si sia imbarcato sulla nave Tirrenia il giorno 8 aprile del '94 a bordo di una autovettura che è targata Roma 3G0803.

Si tratta esattamente della vettura di Francesco Grigoli, fratello di Salvatore Grigoli, presso il quale Francesco Grigoli, era lo stesso Salvatore Grigoli a dire di andarsi a rivolgere per utilizzare, ancora una volta per questi spostamenti, una autovettura con targa Roma.

Quindi, come loro vedono, questo spostamento di Giuliano - riferito da Grigoli nei termini... e da Scarano: volo aereo, rientro con autovettura del fratello di Salvatore Grigoli - abbia, per così dire, un doppio riscontro di tipo documentale.

Noi sappiamo che, poi, anche per le dichiarazioni di Romeo, era stato Romeo a portare, per così dire, ad accompagnare la persona che aveva prelevato questi detonatori a Roma.

Qui, evidentemente, dobbiamo prendere atto di una situazione certa. Qui abbiamo una incertezza, o meglio, un contrasto nei ricordi di Romeo, perché noi sappiamo con certezza che Romeo ha fatto questo viaggio perché l'ha descritto, sappiamo però anche che Romeo attribuisce questo spostamento a un viaggio fatto insieme a Giacalone e non insieme a Giuliano, come invece risulta in maniera evidente, non solo dalle dichiarazioni di Grigoli e di Scarano, ma come risulta, per l'appunto, da questi documenti che abbiamo prodotto e dalla ricostruzione di questo viaggio di andata e successivo, immediato, ritorno.

È certo comunque che la macchina, la famosa FIAT Uno del fratello di Grigoli rientra a Palermo nel giorno esattamente indicato da Romeo, per fare questo viaggio di ritorno, per l'appunto, in tempo utile per apporre la firma.

Quindi, secondo la ricostruzione che abbiamo potuto fare, qui l'esattezza del ricordo è più, come dire, pertinente, più documentata rispetto al racconto fatto da Grigoli e da Scarano che non rispetto al racconto fatto da Romeo quanto alla persona; perché, effettivamente, tale persona potrebbe... doveva necessariamente essere Giuliano e non Giacalone.

E allora come mai Romeo ha riferito di aver fatto questo viaggio con Giacalone, anziché con Giuliano?

Mah, sicuramente non certo per, come dire, coprire Giuliano, posto che le indicazioni che ci ha fornito Romeo - la Corte le ben conosce - quindi non ha avuto riserve. Probabilmente perché - ma provo a azzardare una ipotesi, non certo per buttare... per così dire, una accusa calunniosa verso

Giacalone - ma, probabilmente, perché c'è un altro contatto che è sicuramente intercorso tra Romeo e Giacalone, e cioè il famoso viaggio che, anche in questo caso in maniera molto rapida, repentina, farà Giacalone tra il 30 e il 31 marzo del 1994.

Ricorderete come la famosa vettura acquistata presso l'autosalone Pergamo, per l'appunto, abbia fatto la spola in quei giorni. E siccome Romeo sicuramente era stato, per così dire, interessato nella gestione degli spostamenti che il gruppo di fuoco ha fatto in quello stretto arco temporale, come peraltro - a conferma, a supporto di questa mia affermazione - è dimostrato da una telefonata fatta da Pietro Romeo con Carra esattamente il giorno 11 di aprile del 1994, alle ore 12.38. Voi potrete controllare dalle intercettazioni, dalla telefonata intercettata sull'utenza intestata alla signora La Bua Liliana, moglie di Carra, come una persona che si qualifica come "l'amico di Peppuccio", per l'appunto, sfissa un appuntamento al porto con Carra per il successivo giorno 12. Sappiamo che il giorno 12 - ha già accennato a questa vicenda il dottor Chelazzi - per l'appunto, il giorno 12 intercorreranno delle telefonate tra Giacalone e Carra per l'appuntamento per il successivo giorno 13, allorché Carra porterà quel residuo di materiale che occorre per portare a compimento l'attentato.

Quindi, mi sembra che nella ricostruzione complessiva dell'episodio, poniamo mente a un altro dato di fatto che è certo, e cioè che sia Romeo è stato a Roma nei giorni che abbiamo già indicato, sia Carra, che c'è stato, per così dire, in due riprese: la prima volta dal 2 di aprile al 6 di aprile; la seconda volta per quel brevissimo momento, breve momento quando lascia l'esplosivo a Lo Nigro il giorno 13 di aprile.

E se voi andate a ricontrollare con esattezza le date di questi spostamenti vedrete come, effettivamente, Carra e Romeo non avranno la possibilità di essere contemporaneamente presenti nella villetta di Capena, quindi, a conforto delle dichiarazioni dell'uno e dell'altro, che non parleranno mai della contestuale loro presenza nella villetta in questione.

E dato che stiamo a riferire di conversazioni, mi sembrava - di conversazioni, diciamo, generate dai cellulari che operano in quel periodo - mi sembrava utile sottolineare come, per l'appunto, nella giornata dell'8 aprile del '94 siano state fatte dal cellulare di Giacalone, che per l'appunto non si sposta da Capena, siano state fatte alcune telefonate, per l'appunto a casa di Benigno, a casa di Grigoli - viene chiamata, infatti, l'utenza intestata alla signora Fiordispina, moglie di Grigoli - e, ancora una volta, una telefonata al signor Bonanno Luigi. Un nome che per noi è, per così dire, nell'ambito del processo è quasi insignificante, se non fosse che il giorno 10 ottobre del '95, quando è stata perquisita la cella del signor Benigno, per l'appunto la DIA ha sequestrato un appunto manoscritto nel quale era trascritto il nominativo "Bonanno Luigi"; quindi a conferma di come le relazioni intercorrenti tra i soggetti autori delle stragi e, diciamo così, le chiamate fatte in quel periodo dai cellulari in loro uso, sono, appunto, assolutamente sovrapponibili.

Chi ha eseguito i sopralluoghi, noi sappiamo che è stato sin dall'inizio Gaspare Spatuzza e va da sé che riusciamo a capirne esattamente la ragione: rispetto a tutti gli altri componenti del gruppo era l'unico che conosceva Contorno; gli altri ne avevano una rappresentazione, per così dire, attraverso quella che è la propalazione dell'immagine, o era stata la propalazione dell'immagine di Contorno attraverso i mass-media. E non è senza significato che - nel momento in cui l'attentato entra, per così dire, nella fase operativa, e quindi nel momento in cui vi sarebbe il rischio non tanto teorico che a sua volta Contorno riconosca Spatuzza - vedremo come, per l'appunto, Spatuzza scompare dalla scena di Formello-Capena per rimanere a Palermo.

Sulla presenza a Palermo di Spatuzza abbiamo delle convergenti dichiarazioni di Carra, da una parte, il quale dirà di una consegna di una busta fattagli da Romeo - lo stesso Romeo dirà della busta - e che la busta sia effettivamente arrivata a Capena ce lo dirà Grigoli, il quale dirà che la busta che portava Carra conteneva - lo ricordate? - i saluti di Spatuzza il quale, bontà sua, diceva di essere vicino con il cuore al gruppo che stava operando su Formello.

Quand'è che hanno la certezza - il gruppo di pedinatori, di attentatori - ha la certezza, quindi lo stesso Spatuzza?

Allorché viene visto - e questa è un'indicazione che ha la sua importanza, perché viene prima da Scarano e poi dallo stesso Grigoli che sarà presente, per l'appunto, per le fasi operative - allorché verrà visto con una FIAT Punto di colore amaranto.

Ora noi sappiamo - l'abbiamo ricostruita, direi, in dettaglio, questa vicenda - come, per l'appunto, la disponibilità di una Punto di colore amaranto sia stata conseguita dal signor Contorno che l'aveva intestata alla moglie il giorno... mi pare 24 o 26 febbraio del '94... Ecco, il 28 febbraio del '94.

Ricordate, a questa auto noi siamo arrivati... in pratica, l'acquisto è stato fatto dalla signora

Lombardo Carmela presso la concessionaria Serene... Sereni, e Contorno, che abbiamo sentito in questa aula, che non poteva certo dirsi in simbiosi, diciamo così, in sintonia con il Pubblico Ministero, perché l'atteggiamento che ha avuto in quest'aula Contorno, è inutile nascondersi, come dire, dietro un dito, è stato quello quasi di... tipicamente, oserei dire, mafioso, di escludere che fosse lui l'obiettivo di questo attentato; tanto da dirci che, per l'appunto, lui aveva avuto due FIAT Punto nella disponibilità, in rapida successione. E, poiché tutti conoscevamo "l'importanza" - fra virgolette - del fatto della FIAT Punto color amaranto di cui ci parlava Grigoli nel periodo di preparazione e esecuzione dell'attentato, il signor Contorno ha invertito i termini della disponibilità delle FIAT Punto, dicendo che nel periodo dell'attentato non aveva quella color argento bensì... che non aveva, scusate, quella color amaranto, bensì quella color argento.

Vivaddio, la pignoleria del Pubblico Ministero in questo caso è valsa a dare un ulteriore punto di riscontro alle dichiarazioni sia di Grigoli che di Scarano.

Sapremo che la Punto color metallizzato argento il Contorno la conseguirà in epoca diversa.

Ancora. Contorno, come dire, ha riferito che la residenza di via Monti di Malvagliata era, per l'appunto, una residenza saltuaria e che non ci andava, in pratica, quasi mai.

Sappiamo che, effettivamente, questa poteva essere la situazione, posto che ricorderete come i pedinamenti, i sopralluoghi, sul punto che era stati individuato con certezza seguendo il famoso amico di Scarano, o comunque amico di Contorno, costruttore con la Ferrari - sappiamo che è il signor D'Aguanno - per l'appunto era durata un tempo lunghissimo. Questo a dimostrazione del fatto che la presenza di Contorno non era così, come dire, sistematica in quel punto.

Sapremo dallo stesso Grigoli, che pure aveva eseguito il primo attentato, come per diversi giorni poi Contorno era stato, per così dire, perso di vista. Addirittura lo stesso giorno in cui l'attentato doveva andare in esecuzione erano rimasti in attesa vana.

Son tutti elementi che quindi depongono nel senso univoco per definire, diciamo così, la ricostruzione in termini di esattezza per come ci proviene da Scarano, dallo stesso Grigoli, i quali, entrambi, hanno riferito in sequenza la disponibilità delle autovetture di Grigoli. Della Punto amaranto non starò a dire, ma Scarano ci ha parlato... e anche Grigoli, ci hanno parlato di una Golf che guidava la moglie, Golf che, evidentemente, dagli accertamenti di tipo, come dire, attraverso i pubblici registri non è stata possibile attribuire alla signora Lombardo Carmela, ma ce l'ha detto lo stesso Contorno che, per l'appunto, disponeva, la moglie, di un'autovettura Golf; si tratta della prima macchina con cui Spatuzza vede la moglie di Contorno.

Ricorderete, ancora, che Grigoli ha parlato di una Polo, Volkswagen Polo azzurra, vista al figlio di Contorno; e questo è un dato invece che siamo riusciti a documentare, posto che, effettivamente, il signor Contorno Antonino, figlio di Contorno, aveva un'autovettura Polo Volkswagen a lui intestata nel periodo in questione.

E ancora - i fatti notori dovrebbero essere, come dire, semplicemente accennati - ricorderete che il suocero di Contorno era stato indicato da Scarano come... avere nella disponibilità una FIAT 127.

In realtà è vero... Scarano dirà che era una FIAT 127 di color celestino. In realtà non era una FIAT 127, ma era un modello identico, solo che si chiama SEAT Fura, di color celestino e questo è quanto ci ha riferito il colonnello Pancrazi.

Quindi questi avvistamenti non erano certo, per così dire, fantasiosi.

E moltissimi altri sono i dati, gli elementi di prova che abbiamo portato davanti alla Corte. Ma mi premeva far risaltare anche le affermazioni rese nel corso delle indagini - e noi abbiamo prodotto i relativi verbali - da Giacalone.

Giacalone ha sostanzialmente, come dire, ammesso queste frequentazioni presso la famosa villetta di Capena, ha riferito che era vero che c'era stato sia con Lo Nigro, sia per motivi dovuti alla visita famosa al carcere di Lanciano con il signor Giuliano.

Ancora. Ha riferito, a seguito delle contestazioni che gli venivano mosse dal Pubblico Ministero, come effettivamente si fosse interessato per il carico di tegole, con Scarano, e come - e questi sono alcuni particolari che la Corte, secondo il nostro giudizio, dovrà tenere nel debito conto - come per l'appunto, a dire del Giacalone, il Carra e Scarano si fossero conosciuti per la prima volta in occasione e solo ed esclusivamente in funzione di questo trasporto.

Come mai a Giacalone preme sottolineare questo dato di fatto?

È evidente che vuol recidere qualunque legame di Carra in relazione ai suoi rapporti anche con Scarano per tutte le vicende del 1993. Come altrettanto, direi grossolanamente, cercherà di recidere il suo rapporto con Scarano in epoca anteriore al settembre-ottobre 1993, epoca in cui, per l'appunto, lui stesso dirà aver messo piede nella famosa mansarda di Largo Giulio Capitolino.

Sarà poi lo stesso Giacalone a dirci che effettivamente era vero che aveva frequentato la coppia Liberati-Cantale, Simona e Pino, insieme, per l'appunto, allo stesso Lo Nigro e allo stesso Giuliano.

Quindi questo a conferma, per quanto possa valere, delle dichiarazioni che ci venivano da quei testimoni.

Nel corso delle indagini abbiamo chiesto a Giacalone una serie di chiarimenti in relazione alle sue conoscenze nell'ambito, diciamo, palermitano. Ovviamente, ci ha detto dei rapporti intrattenuti con Mangano, ci ha detto dei rapporti intrattenuti con Spatuzza, a tacere ovviamente di Giuliano e di Lo Nigro. Ma, ancora una volta, appare significativo come alla richiesta di spiegare se conoscesse i signori Filippo e Giuseppe Graviano, ha riferito di non averli mai conosciuti e invece di aver solo conosciuto il terzo fratello, Benedetto.

Gli abbiamo chiesto anche se era vero se, per caso, nel carcere di... si fosse mai - nel carcere dell'Ucciardone - si fosse mai incontrato con il signor Sacco Antonino. Evidentemente si era... Giacalone si era dimenticato di questa sua affermazione nelle indagini, perché in un passaggio dell'istruttoria dibattimentale mi pare di aver capito che voleva dimostrare come non potessero mai incontrarsi all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ma nel corso delle indagini, in uno degli interrogatori che abbiamo prodotto, per l'appunto, ha riferito non solo di conoscere Sacco Antonino ma di avere, di essersi incontrato con lui all'interno del carcere dell'Ucciardone. Poi ha riferito delle sue conoscenze con diverse delle persone che lo accusano, e cioè con Romeo, con i fratelli Di Filippo e, per così dire, bontà sua, ha finito per confessare, come dire, l'alterazione della autovettura famosa, quella con le targhe Fiori Patrizia, dicendo che si era una operazione che aveva lui compiuto insieme a Bizzoni, a Bizzoni Alfredo, e che aveva visto, come dire, questo episodio come punto di emersione della sua reale attività. Cioè, lui è un - l'ha detto lui - è uno che fa "i tarocchi", cioè che riconverte auto rubate nei termini identici a quelle dell'autovettura Fiori Patrizia.

Su questo passaggio vorrei poi fare una ricostruzione puntuale che serve a definire anche le altre posizioni. Mi serve però, perché non sono volutamente entrato nell'argomento, definire, a proposito della vicenda di Formello, la posizione di Vittorio Tutino.

Vittorio Tutino è un personaggio che, per come abbiamo potuto ricostruire la sua implicazione all'interno del mandamento della famiglia di Brancaccio, ben meriterebbe, o ben potrebbe meritare, un ruolo, come dire, di interfaccia tra i mandanti, ideatori, e gli esecutori.

Siccome, però, questa posizione di Tutino cui ho accennato nelle scorse udienze è una posizione sicuramente dimostrata, ma vedremo, per quanto riguarda la sua effettiva, come dire, implicazione, per quanto riguarda... e più in particolare le sue condotte in relazione ai fatti di strage di cui ci occupiamo, troverà il suo punto di emersione esclusivamente nell'ultimo di questi fatti, e cioè, per l'appunto, in relazione alla vicenda di Formello.

Tutino è specificamente chiamato in correità in relazione all'inoltro su Roma dell'esplosivo utilizzato per l'attentato.

Le indicazioni che ci vengono da Carra, da Romeo e... da Carra e da Romeo in particolare e poi, in relazione alla sua implicazione in questo fatto, in maniera generica da Pasquale Di Filippo, sono, per così dire, univoche.

Come è altrettanto certo il fatto che queste operazioni si siano svolte in quel luogo, che sia Carra che Romeo indicano genericamente come la zona industriale di Palermo, zona industriale di Palermo che si è, per così dire, individualizzata attraverso il racconto che ha fatto in aula Grigoli, del famoso capannone di Corso dei Mille.

Quindi, la convergenza delle dichiarazioni di Carra e Romeo in relazione alla condotta di Tutino è certa, come altrettanto certa è la consapevolezza di Tutino per come, in relazione a quanto si andava a compiere, per come ci riferisce Grigoli. Ricordate, Grigoli dirà: 'io parlavo con gli altri del gruppo'.

E, dicendo specificamente dei suoi rapporti per questa vicenda con Tutino Vittorio, dirà dei dibattiti che evidentemente a distanza, ovvero prima, ovvero dopo, erano... per l'appunto, avevano visto, per così dire, protagonista lo stesso Vittorio Tutino circa l'opportunità di proseguire i pedinamenti su Contorno, di rientrare a Palermo, eccetera.

Quindi, mi pare, come dire, il concorso di Tutino nel fatto di strage di Formello che sia assolutamente pacifico e riscontrato. Come altrettanto pacifica e riscontrata, in questo caso in misura superiore al grado di implicazione nel ruolo specifico dell'attentato, è, per l'appunto, la parte che riguarda l'inserimento di Vittorio Tutino nella famiglia e nel mandamento di Brancaccio. Dicevo che Vittorio Tutino potrebbe ben avere un ruolo, per così dire, di livello superiore.

Questo dico in quanto, riprendo quello che ho già sottolineato nelle precedenti udienze, solo per richiamare a me stesso come sin dalle conoscenze di Giovanni Drago, Vittorio Tutino era, per l'appunto, persona che era strettamente legata ai Graviano, era persona di stretta fiducia, oltre che dello stesso Drago, dei Graviano. Era la persona, come ci dirà Drago, che aveva fatto esperienza, per così dire, sulla sua pelle dei luoghi dove "dormivano i latitanti"; che è, come già abbiamo avuto modo di sottolineare nelle scorse udienze un, per così dire, atteggiamento di particolare, di particolarissima fiducia di cui il soggetto, evidentemente gode presso la persona che favorisce.

Voglio dire, non si tratta in questo caso dell'alloggio di tipo estemporaneo - vedi vicenda D'Agostino - Drago, Spataro e gli altri che ne hanno parlato nei termini di assoluto rapporto fiduciario si riferiscono a ben altre situazioni. Come ci fa intravedere lo stesso Salvatore Grigoli, nel momento in cui dirà che era proprio Tutino la persona che accompagnava Giuseppe Graviano, allorché Giuseppe Graviano farà quella sorta di supervisione in occasione dell'attentato all'Olimpico.

E questa, come dire, questa implicazione di Tutino nelle fasi più delicate della gestione degli affari della famiglia e del mandamento viene in luce anche, per esempio, attraverso le dichiarazioni di Tullio Cannella.

È Tutino che è insieme a due personaggi importanti, per come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, e cioè Cristoforo Cannella e Giorgio Pizzo, è proprio Tutino il terzo, come dire, elemento che assume su di sé determinate iniziative in relazione al villaggio Euromare e quant'altro.

Quindi, si tratta di persona assolutamente integrata a un livello sicuramente elevato del gruppo, sicuramente portatore di conoscenze specifiche in relazione ai fatti di strage. Non dimentichiamo che il primo dichiarante sulla riferibilità di tutta la "campagna di stragi" al gruppo di fuoco di Brancaccio è Pasquale Di Filippo; il quale, come abbiamo avuto modo di dimostrare, era stato integrato nel gruppo a valle dell'attentato di Formello.

Ma Pasquale Di Filippo - e questo era nelle conoscenze del Pubblico Ministero - come fonte delle sue conoscenze in relazione all'implicazione di tutto il gruppo di Brancaccio, darà proprio le indicazioni, avrà, riceverà le indicazioni proprio da Vittorio Tutino. Confidenze che erano, per così dire, mosse, che avevano preso l'abbrivio dall'arresto di Giacalone e Scarano insieme, a Palermo, per come la Corte ben sa.

Ed era proprio Tutino a riferire a Pasquale Di Filippo come questo arresto contestuale non fosse tanto, per così dire, e non solo indicativo di una condotta, come dire, riprovevole, meritevole di censura da parte di Giacalone, che aveva fatto il viaggio insieme a Scarano portandosi dietro armi, cocaina e quant'altro, ma proprio per il fatto che questa contestuale presenza potesse rivelare i rapporti che c'erano tra Giacalone - quindi, le altre persone legate al gruppo - e lo stesso Scarano. Perché, secondo Tutino, era Scarano la persona che aveva fatto da perno, in relazione - cosa che sappiamo essere assolutamente rispondente al vero - essere la persona che aveva, per così dire, avuto in gestione tutta la "campagna di strage" eseguita a Roma dal gruppo di fuoco.

E questa indicazione che ci veniva... che è stata poi introdotta in aula in epoca recente, Pasquale Di Filippo, ovviamente, l'aveva riferita al Pubblico Ministero sin dal 5 luglio del '95, e la preoccupazione di Tutino era conseguente addirittura al fatto che era a conoscenza dello stesso Tutino, che ne aveva fatto partecipe Pasquale Di Filippo, in relazione ad un certo foglio che era stato sequestrato dai Carabinieri; foglio che Di Filippo diceva essere relativo - boh, non lo so - ad un qualche ricevimento, che aveva come punto di riferimento la famiglia Giacalone; nel quale c'era una sorta di organigramma - questa era la preoccupazione di Tutino - di organigramma del gruppo che le stragi aveva eseguito.

E non solo, sono sicuro penso di sì, che la Corte abbia ben presente il foglio che era stato trovato in casa di Giacalone, nel quale erano, per così dire, elencati una serie di nominativi: Giorgio, Vittorio, Olivetti, Grigoli, Nino Mangano; gli altri sono poco leggibili, ma, come loro vedono, c'è un totale di numero 62.

È evidente che sono gli invitati ad una qualche festa - per l'appunto, come dirà Pasquale Di Filippo - è evidente come questo, era questo il foglio di cui Tutino aveva, evidentemente, conoscenza e quindi conseguente preoccupazione.

Quindi, come loro vedono, le indicazioni sulla persona di Vittorio Tutino sono altamente qualificate. Ma siccome noi abbiamo condotto, per così dire, il tipo, il taglio della valutazione del nostro materiale di prova, non possiamo attribuire a Vittorio Tutino quello che noi, magari,

realmente - o il ruolo che noi pensiamo - realmente, abbia avuto nella "campagna di strage" Vittorio Tutino, e cioè che sia stato inserito sin dall'origine, e abbia contribuito al buon andamento di tutta l'intera "campagna".

Però, dobbiamo, come dire, verificare questo nostro tipo di valutazione al materiale dibattimentale che siamo riusciti, in concreto, a portare all'attenzione della Corte; e questo materiale ci induce, per l'appunto, a non intravedere alcuna condotta di Vittorio Tutino anteriore, per l'appunto, a quella che ci riferiscono le persone che lo hanno indicato come partecipe nella fase, per così dire, palermitana dell'attentato a Contorno.

È evidente che il ruolo di Tutino Vittorio nella vicenda di Formello, questa sua collocazione all'interno del gruppo di fuoco, questa vicinanza ai Graviano, avrà una... per così dire, si rifletterà anche nelle richieste terminative che faremo nei suoi riguardi.

Ho lasciato in sospeso un passaggio, cioè mi ero fermato al punto in cui Giacalone aveva ammesso la sua frequentazione nella villa, vorrei terminare l'argomento Formello, dando delle brevissime indicazioni circa l'elemento materiale di questo reato.

Ricorderete, qui si è discusso a lungo circa il fatto che l'ordigno sia stato conseguente a... sia esploso in conseguenza di una manovra poco felice o addirittura errata del brigadiere Panara, che aveva cercato di disinnescare l'ordigno.

Mah, mi sembrano discussioni, come dire, del tutto fuor di luogo, nel senso che mi pare evidente, secondo una Giurisprudenza che è consolidata e che richiamerò semplicemente per completezza di esposizione, come l'elemento materiale del delitto di cui all'articolo 422 - in questo caso Formello - come nel caso dell'attentato allo Stadio Olimpico, si configura esclusivamente nel momento in cui vi è l'esposizione a rischio della pubblica incolumità; esposizione a rischio che è evidente essere presente nel momento in cui si prepara, si confeziona un ordigno pronto - innescato - pronto ad esplodere sulla pubblica via, in un caso addirittura, davanti ad uno stadio - nel caso dell'attentato all'Olimpico - che ha in sé già tutta la sua potenzialità di pericolo.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, addirittura, riferisce, mutuando - e mutuo io il caso da quello portato all'esame della Corte di Cassazione - che a nulla rileverebbe nel caso che era stato portato alla conoscenza del Giudice di legittimità, il fatto che la miccia abbia mal funzionato, posto che, per l'appunto, l'esposizione a rischio della pubblica incolumità era già presente nei suoi termini completi.

E tanto era la pubblica incolumità esposta a rischio che, per l'appunto, le manovre dirette a disinnescare l'ordigno hanno provocato quello che tutti noi conosciamo.

Non si vorrà mica attribuire la esposizione a rischio alla manovra dell'artificiere, il quale, evidentemente, ha adottato e noi non abbiamo elementi, in senso contrario, per dire che tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto con la massima diligenza; ovviamente, lo stesso in relazione, per l'appunto, all'elemento materiale del delitto, lo stesso identico modo di argomentare si potrà fare in relazione - come ho già per altro accennato - in relazione alla vicenda dell'attentato all'Olimpico.

Eravamo, lì, in presenza di un ordigno già pronto per esplodere che non ha, per così dire, raggiunto, che non ha provocato l'evento sperato dagli attentatori, a cagione di un funzionamento non proprio esatto del congegno.

Siamo nella stessa identica ipotesi della miccia che si attiva male.

Né può attraversarci il dubbio che, addirittura, l'ordigno dello stadio sia stato confezionato in maniera errata, addirittura tale da non poter esplodere.

Noi sappiamo che i signori Benigno e Lo Nigro, a quella data, avevano già dato buona prova di sé sulle loro capacità tecniche di portare a compimento un ordigno dalle potenzialità devastanti. Quindi, mi pare che in tutti questi casi, in tutti in entrambi questi casi - in cui così, potrebbe sfiorare il dubbio che non sia addirittura integrato l'elemento materiale del reato - siano assolutamente dubbi di tipo assolutamente teorico.

Concluderei questa parte della mia esposizione, per l'appunto, riprendendo le vicende che hanno a che fare, diciamo, con le imputazioni minori; a partire, per l'appunto, dai delitti di falso contestati, tra gli altri, anche a Santamaria e Scarano Massimo in concorso con Bizzoni - va bene, che sarà giudicato separatamente - e partendo dal dato di fatto che la vicenda nei suoi termini... La vicenda, mi riferisco alla vicenda Sivauto, al famoso trasporto della FIAT Uno, che era quella sottratta al signor Benedetti nella notte tra il 5 ed il 6 aprile del '94. È una vicenda che mi pare, nei suoi termini materiali, chiarita in maniera dettagliata. Quindi non starò a ripercorrere gli accertamenti che prima ha fatto la Polizia Giudiziaria e per terminare, come dire, con i riscontri di tipo documentale alla vicenda stessa.

Direi che le condotte sono chiare, come altrettanto chiare e anche - non solo, perché Giacalone ovviamente, solo su questo punto è confesso - ma perché indicazioni in termini coerenti ha dato, e forse non poteva fare altrimenti, lo stesso signore Alfredo Bizzoni; il quale in aula, qui, ha anch'egli ammesso di aver fornito a Giacalone le targhe e quant'altro per essere apposte sull'auto rubata.

Ecco che, allora, qualche cosa in più andrà riferita alle posizioni di Scarano Massimo e di Santamaria.

Noi sappiamo in termini certi che, per l'appunto, le condotte attribuite a Scarano Massimo e a Santamaria, si riconducono al loro contributo dato in relazione alla intromissione nelle vicende che hanno portato la famosa FIAT Uno, per così dire, fuori dal garage della Sivauto, l'interessamento per la bisarca, e come nella fase delle indagini fino, diciamo così, a che il procedimento non arrivasse a determinati risultati, aveva avuto una forte incidenza di tipo indiziario il fatto che i due... o meglio, nella bisarca dove i due avevano preso posto, vi erano delle tracce di esplosivo.

Avevamo, in termini indiziari, ricondotto questa contaminazione, che sicuramente è secondaria, della bisarca - loro potranno controllare quanto ha riferito il dottor Massari, in relazione ai punti dove la bisarca risulta contaminata: sostanzialmente sono tutti dal lato passeggero, per l'appunto, nei luoghi dell'abitacolo dove i due avevano preso posto - sono compatibili, per l'appunto, con la contaminazione della FIAT Uno utilizzata nelle fasi dell'attentato di Formello.

Sappiamo, però oggi... e da qui era scaturita, per l'appunto, la contestazione del loro concorso nella detenzione dell'esplosivo che era stato utilizzato a Formello, sotto il profilo che, in qualche maniera, avevano contribuito alla movimentazione di tale esplosivo.

Mi sembra che, alla luce di quanto abbiamo potuto dimostrare, ricostruire in termini probatori davanti alla Corte, queste condotte non risultano sicuramente sussistenti a carico di Santamaria e Scarano Massimo.

Noi abbiamo raccolto le voci di chi l'esplosivo ha trasportato, di chi l'esplosivo ha manipolato, ha provveduto all'occultamento, e quant'altro, fino al momento in cui questo stesso esplosivo è detonato, tale per cui, mi sembra che le conclusioni siano, relativamente a questo capo di imputazione, assolutamente tranquillizzanti.

Discorso un po' diverso - quindi, si tratta del delitto di porto e detenzione illegale di esplosivo che è contestato al capo T - discorso un po' diverso, va articolato in relazione ai capi V e Z, nei quali si contesta a Santamaria ed a Scarano Massimo il concorso, per l'appunto, nella falsificazione dei documenti dell'autovettura FIAT Uno, e nel favoreggiamento in relazione al delitto presupposto di furto dell'auto.

Qui, direi che gli elementi indizianti, gli elementi a carico di Santamaria e di Scarano Massimo, derivano da un duplice ordine di considerazione. Primo: per quanto riguarda il contatto a livello cellulare che abbiamo riscontrato nel - e come abbiamo anche in aula contestato - al Santamaria, il giorno 16 aprile 1994, l'ora è di pomeriggio, mi pare siamo intorno alle 15.30, che è l'ora in cui dal cellulare pacificamente in uso a Santamaria parte una chiamata diretta al signor Bruno Moroni.

Ora, la data ha sicuramente un significato; è un significato fortemente indiziante a carico di Santamaria. Perché?

Perché, è il giorno in cui il signor Bizzoni fa firmare alla signora Fiori Patrizia, la dichiarazione di vendita della sua FIAT Uno, che sappiamo essere con certezza ricoverata, per l'appunto, presso il signor Moroni, e il fatto che, dal cellulare Santamaria sia diretta una chiamata al signor Moroni proprio in quel giorno - si tratta di un sabato - dopo che il giorno avanti, perché ce lo dice il signor Fionda Arturo, che era un venerdì, il Fionda stesso era stato contattato per il trasporto delle auto in Sicilia - trasporto che avverrà, per l'appunto, il successivo lunedì 18 - si può ipotizzare che il Santamaria, i cui rapporti con la famiglia Scarano ed in particolare con Massimo Scarano sono pacifici, abbia, per l'appunto, interessato o sia stato interessato di contattare il signor Moroni dal quale ben poteva prelevare le targhe e da applicare sull'autovettura che, per l'appunto, poi verrà caricata sull'auto il giorno 18.

Questo elemento indiziario, ancora una volta, può perdere il significato sotto due duplici profili. Primo: è che è pacifico che Giacalone avesse rapporti sia con Santamaria, sia con i figlioli di Scarano.

Qualcuno in aula, mi pare lo stesso Santamaria, dicevano che veniva chiamato "lo zio"; il Fionda anche ha riferito in questi termini dei rapporti che esistevano tra Giacalone e Scarano Massimo. Massimo Scarano chiamava Giacalone, lo appellava, "zio", tale per cui è scontato che in quei

giorni potessero, nello stesso giorno 16 aprile, essersi incontrati e il Giacalone abbia potuto, per l'appunto, egli fare la telefonata al Moroni; posto che, Santamaria ci ha detto di non conoscere il Moroni.

Dicevo che l'evolversi dei fatti può dare a questo contatto un significato del tutto diverso, e cioè: noi sappiamo con certezza che il signor Giacalone è stato implicato nell'attentato all'Olimpico, e che l'attentato all'Olimpico - svoltosi nei mesi precedenti, in particolare nel gennaio - è proprio al gennaio che risultano i contatti, per come ce lo ha riferito Scarano, con Bruno Moroni in relazione al trasporto della Thema dal viale dei Gladiatori fino al famoso "sfascio" del signor Renatino. E che rapporti diretti tra Giacalone e Moroni vi fossero stati in epoca anteriore, risulta per certo dal fatto che al momento dell'arresto di Giacalone a Palermo insieme a Scarano, sia a Giacalone che a Scarano è stato trovato il biglietto da visita del signor Moroni.

Qual è la conclusione di tutto questo ragionamento?

Che questo elemento indiziario, che in verità ne avrebbe un altro, ma l'incompletezza voluta delle dichiarazioni di Giacalone non ci ha permesso di portare questo elemento a compimento, e cioè il fatto che Giacalone, in uno dei verbali che abbiamo prodotto, ha riferito che la FIAT Uno "taroccata" - usiamo per concisione, questo termine - era stata portata alla Sivauto, per l'appunto, da Santamaria e da Scarano Massimo.

Nulla però, sappiamo in relazione alla consapevolezza dei due di trasportare una macchina che era provento di furto, e quindi nulla possiamo dire, in termini di certezza, in relazione al delitto di favoreggiamento che è stato loro contestato.

Nulla, in termini di prova certa, possiamo dire in relazione al delitto di concorso nel falso contestato al capo V, possiamo, altrettanto con certezza, dire in relazione ai due imputati.

La conclusione di tutto questo argomentare, è che secondo noi, i due - Santamaria e Massimo Scarano - devono andare assolti dai reati loro contestati per quanto riguarda la detenzione dell'esplosivo, per non aver commesso il fatto, ai sensi del I comma dell'articolo 530; mentre, per quanto riguarda il delitto di falso e di favoreggiamento reale, diciamo, perché la prova non è completa, non è univoca e quindi ai sensi del II comma dell'articolo 530.

Sgombero il campo da un'ulteriore imputazione minore che investe, questa volta, il signor Frabetti Aldo. Risponde di ricettazione in ordine alla famosa Mercedes con le targhe della Golf - della famosa Golf - con le targhe di Padova. Il fatto è assolutamente pacifico nei suoi termini materiali, come altrettanto pacifica, ci sembra, la responsabilità di Frabetti per le veramente, come dire, singolari e per molti versi - anzi, direi per tutti i versi - per l'incredibile versione che ha offerto: di aver, da uno sconosciuto... barattato la sua autovettura con una Mercedes da uno sconosciuto incontrato casualmente al bar.

Mi pare che l'affermazione di responsabilità del Frabetti sia, sotto questo aspetto, pacifica. Possiamo fermarci, Presidente?

PUBBLICO MINISTERO: Anche se siamo in prossimità del momento in cui rasseggerò in rappresentanza dell'ufficio le richieste, mi sembra ancora che la strada da percorrere sia lunghissima, perché abbiamo da affrontare ancora tre o quattro argomenti; e, come tutti gli argomenti di questo processo, hanno tutti - anche questi, quindi - degli elevati indici di complessità.

Abbiamo rappresentato, io credo, una serie di situazioni - ciascuna delle quali da affrontare con anche argomentazioni e con un armamentario probatorio diverso - ciascuna all'insegna di una complessità che equivale fondamentalmente ad un'articolazione che nei suoi risultati finali ed anche nel suo percorso si presenta poi chiara, ma solo a condizione che il percorso sia compiuto correttamente.

Io riflettevo, mentre ascoltavo assieme a voi il dottor Nicolosi - peraltro lo ascoltavo illustrare situazioni che conosco, che conosco bene - di come anche certi passaggi, per essere capiti in tutta la loro portata, richiedano attenzione e richieda che, soprattutto, si attinga correttamente a materiale di prova che non è mai di immediata individuazione.

Io so la fatica che abbiamo fatto, mi rappresento la fatica notevole che dovrà fare la Corte.

Mi consentano di richiamare un passaggio della illustrazione del dottor Nicolosi di una mezz'ora fa, quando si è soffermato su quel dato di fatto quasi marginale, che forse la Corte aveva presente. Mi permettano - senza di mancar di riguardo, ovviamente - di dubitarlo, perché bisogna essere certosini nella individuazione del materiale di prova che serve per capire certi passaggi.

Ripeto, vorrei soffermarmi un attimo su un passaggio della illustrazione del dottor Nicolosi: quello

relativo al viaggio fatto da Carra sul traghetto Palermo-Napoli, nella notte tra il 1 ed il 2 di aprile del '94, in rapporto, questo viaggio, alle dichiarazioni di Carra.

Voi ricordate, il dottor Nicolosi lo citava questo dato, che Carra ha detto di aver fatto questo viaggio con il solito trattore, con il solito semirimorchio, e che sul semirimorchio c'era caricato un altro rimorchio, cioè, quindi, con il solito sistema.

Allora, il controllo delle dichiarazioni di Carra, anche su questo punto, che è stato fatto in maniera meticolosa durante l'istruttoria dibattimentale, comporta che si attinga alle liste di imbarco, dalle quali si verifica che in quel certo viaggio, su quel certo traghetto, fu caricato non la motrice, ma fu caricato solamente il semirimorchio: il famoso Palermo 15424.

Dalla lista di imbarco e dal manifesto di carico come si chiama, risulta che su questo semirimorchio c'era sopra un altro rimorchio.

Allora, sopravviene il dubbio se il Carra non abbia detto una cosa esatta, se il Carra non abbia fatto confusione.

Se si leggono le liste di imbarco, si scopre che il famoso trattore è stato montato su un altro traghetto qualche giorno prima, con destinazione da Palermo a Genova, al nominativo di La Rocca, che loro sanno è l'autista di Carra.

Allora si dice: come funziona 'sta storia?

Il trattore ha preso una certa strada, alla data del 1 di aprile ancora non ha fatto rientro a Palermo, perché abbiamo il prospetto di tutti questi viaggi; abbiamo, peraltro, questo carico - un semirimorchio con un altro semirimorchio - imbarcato la sera del 1, abbiamo una dichiarazione di Carra che è in termini tali per cui non si raccordano alcuno degli elementi di prova tra di loro.

Se non fosse che, attingendo al quarto - guardino - al quarto elemento di prova, alle intercettazioni telefoniche dell'epoca, si enuclea con certezza, la chiave di questo piccolo mistero, e si capisce che la dichiarazione di Carra è inesatta solo per la parte in cui non si è ricordato, evidentemente, che per imbarcare il semirimorchio, non ha adoprato il trattore, avrà fatto in qualche altro modo con un altro mezzo, probabilmente.

E che il trattore glielo ha riportato a Napoli, come risulta dall'intercettazione telefonica, l'autista La Rocca, con il quale appunto Carra si è sentito, e ha preso accordi per vedersi la mattina del giorno 2 a Napoli.

Ecco, quindi, come solo a condizione di fare queste tanto puntuali quanto faticose letture degli elementi che l'istruttoria dibattimentale ha accumulato, si possa, di volta in volta, risolvere direi sostanzialmente tutti gli interrogativi che ci si pone.

E centrali sicuramente sono gli interrogativi che riguardano la attendibilità, in termine di convalida per riscontri esterni, delle dichiarazioni di alcuni degli imputati.

Così come, a condizione che si segua, quando è necessario - come pare al Pubblico Ministero che spesso sia necessario - il cosiddetto criterio della lettura per diversità, anche un dato apparentemente neutro, come quello ricordato dal dottor Nicolosi, e cioè a dire il dato rappresentato dal fatto che, dal cellulare di Giacalone, in quel certo giorno, mi pare che sia il 7 di aprile, partono due telefonate dirette a due utenze, una fissa e l'altra cellulare - quella fissa è l'utenza di Benigno Pietro, è il padre di Salvatore; l'altra è diretta ad una utenza intestata ad un certo signor Bonanno Luigi - è un dato che già acquista il suo significato, se si pone mente a quel particolare rappresentato da quel bigliettino trovato nella perquisizione a Benigno Salvatore per l'appunto, agli inizi dell'ottobre del 1995 - Benigno era detenuto da tre mesi - ma, soprattutto, acquista tutto il suo significato se si tiene conto del fatto che una sola è la telefonata, in tutta la storia del cellulare nella disponibilità di Giacalone Luigi, al telefono di abitazione di Benigno Salvatore. Ed è proprio ed esclusivamente la telefonata di quella certa giornata.

Così come due sole sono le telefonate che da cellulare di Giacalone raggiungono l'utenza di questo signor Bonanno: una è proprio quella del giorno in cui c'è anche la telefonata a casa di Benigno Salvatore.

Con la conseguenza che diventa agevole la conclusione che quella è una telefonata, per essere più esatti, quelle sono due telefonate che con Giacalone non hanno niente a che fare; sono telefonate che, ovviamente, sono state fatte da qualcuno che trovandosi in sua compagnia gli ha chiesto ed ha ottenuto di poter utilizzare il suo cellulare. E quindi ha telefonato a casa; e quindi ha telefonato al conoscente: Benigno Salvatore.

Ecco come viene fuori da quel tutto, apparentemente indifferenziato, gli elementi, il dato che ha la portata probatoria reale e addirittura dirimente.

Quali sono ancora le questioni delle quali ci dobbiamo occupare? Più d'una, sicuramente.

Una questione, che la Corte probabilmente attende che il Pubblico Ministero illustri con argomenti

appropriati, è quella che riguarda la responsabilità penale per tutti i fatti di strage di Filippo Graviano, per il quale sarà chiesta condanna per tutti i reati che gli sono stati attribuiti. Vi è una ragione per la quale il Pubblico Ministero tratta da sola e separatamente da tutte le altre, al termine dell'esposizione, la posizione di questo imputato. Perché è quella che meno si caratterizza in termini di elementi concreti in rapporto ai singoli fatti.

Mentre dell'imputato Cannella, o dell'imputato Giacalone, o dell'imputato Lo Nigro si può argomentare con riferimento a dati di prova che collegano, legano per meglio dire, l'imputato, o questo o quello, al singolo avvenimento, per Filippo Graviano è ovvio che siamo alle prese con una problematica totalmente diversa, alla quale è estranea una qualsivoglia indicazione di prova - perché in realtà non ve ne sono - che colleghi l'imputato direttamente al singolo fatto. Ecco perché bisogna dotarsi anche mentalmente di un modo di affrontare il problema tutto diverso.

Non abbiamo a che fare con cellulari, non abbiamo a che fare con biglietti, non abbiamo a che fare con individuazioni; abbiamo a che fare con una problematica di tipo diverso.

Proviamo ad affrontarla correttamente, secondo quello che è il modo con il quale il Pubblico Ministero ha sempre inquadrato nel processo la posizione dell'imputato Filippo Graviano.

Dico "sempre", perché anche, mi pare, proprio in sede di esposizione introduttiva, ma prima ancora anche nel corso delle indagini preliminari, questo Ufficio non ha mai preso in considerazione dati ad elevatissimo indice di opinabilità come i dati che provengono da certe attività compiute nelle indagini preliminari del Pubblico Ministero di Roma e mi riferisco in particolare agli incidenti probatori sotto la "sub specie recognitionis".

È materia, dal punto di vista probatorio, sulla quale il Pubblico Ministero non ha mai riposto particolare fiducia. Perché è un mezzo di prova, quello della ricognizione, definitoriamente ambiguo; ancor più inaffidabile quando le ricognizioni si effettuano a distanza di tempo; ancor più ambiguo quando il dato storico che presiede alla ricognizione è una conoscenza che, in realtà, conoscenza non è mai stata; è stato al più - e il termine non è nemmeno linguisticamente corretto - un avvistamento.

Ecco, anche questo è un dato che, se nel processo, per questa o per altre posizioni, ha un suo ingresso ed ha una sua presenza di tipo formale, il Pubblico Ministero non lo prende in considerazione, come non lo ha mai preso in considerazione.

E allora com'è che imposta, il Pubblico Ministero, il problema della dimostrazione della responsabilità di Filippo Graviano per tutti i fatti di strage? Per tutta questa "campagna di strage"? Sulla base di queste enunciazioni.

La prima è questa: questa serie di attentati è stata realizzata in quanto ha visto l'impegno del quadro mafioso di un mandamento e di uno specifico mandamento, il mandamento di Brancaccio. Dell'intero mandamento, questo è da sottolineare.

Nel senso che - fra un attimo richiamerò delle risultanze che peraltro sono abbastanza evidenti nel processo - nel senso che tutta la realizzazione delle stragi è stata assicurata non dal personale mafioso di una certa qual famiglia e solamente da quella certa qual famiglia, ma è stata assicurata dagli uomini d'onore, usciamo dalla metafora, dagli uomini d'onore delle famiglie consorziate in un unico mandamento: quello di Brancaccio.

Senza tornare su argomenti già rappresentati...

PUBBLICO MINISTERO: Allora, riprendiamo per dire che quelli che noi abbiamo definito gli "uomini cerniera", quelli che sono stati i mandatarî dell'esecuzione dell'intero programma criminoso, eccezion fatta per la persona di Calabrò Gioacchino, che al momento non riveste significato per l'argomentazione che mi accingo a proporre alla Corte, sono: un uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, nella persona di Barranca Giuseppe; una persona, un uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, nella persona di Cristoforo Cannella; un uomo d'onore della famiglia di Roccella, nella persona di Antonino Mangano; un uomo d'onore, ancora, della famiglia di Roccella, nella persona di Luigi Giacalone; un uomo, ancora, della famiglia di Brancaccio, Giorgio Pizzo.

Le fonti di prova sulla attribuzione di queste qualità non sto a ripeterle, tanto la Corte dovrà sicuramente fare quello che il Pubblico Ministero ha fatto per più di un interrogativo che andava risolto nel processo, cioè a dire il censimento di tutte le prove, di tutte le fonti relativamente ad una certa situazione.

E, allora, per l'attribuzione di uomo d'onore della famiglia di Brancaccio a Cristoforo Cannella,

loro controlleranno le dichiarazioni di Drago, di Brusca, Sinacori; per quanto riguarda Mangano: di Patti, di Drago, di Di Filippo, di Pennino. E così via per gli altri.

Se questo primo dato è acquisito, allora la conseguenza è che la decisione di utilizzare gli uomini d'onore delle famiglie dell'intero mandamento, è una decisione che non può essere stata presa a livello di capofamiglia, ma è stata presa a livello di vertice del mandamento.

Per la evidente ragione - se abbiamo imparato qualcosa delle regole interne a Cosa Nostra, le regole di organizzazione - abbiamo appreso che un capofamiglia dispone dei suoi uomini d'onore; il capo del mandamento, il vertice del mandamento, dispone di tutte le famiglie, di tutti gli uomini d'onore del mandamento.

Questo è quello che si è verificato nel nostro caso.

E, d'altra parte - qui non mi posso soffermare sempre per le solite tirannie dell'orologio - d'altra parte nel processo sono tante le indicazioni dalle quali l'imputato virtuale Giuseppe Graviano viene indicato come il referente principale della "campagna di strage", nella sua qualità non tanto di capo della famiglia di Brancaccio, ma nella sua qualità di uomo d'onore posto al vertice del mandamento di Brancaccio.

Allora si tratta - e fin qui mi sembra che il discorso si presenti lineare - allora si tratta di stabilire, di stabilire, la identità del soggetto o dei soggetti titolari del potere di vertice del mandamento al momento delle strage e, quindi, per il tempo nel quale la "campagna stragista" si è sviluppata.

In altri termini, dobbiamo stabilire com'è stato gestito, e da chi, il potere di vertice del mandamento. Quello che è stato l'elemento condizionante, l'elemento necessariamente condizionante, l'impiego di tutte le risorse del mandamento per la realizzazione della "campagna di strage". E quindi del disegno criminoso.

Prima però di avventurarsi nel passaggio successivo, proviamo a vedere se anche quella affermazione iniziale, e cioè l'affermazione che nella "campagna di strage" sono state impiegate le persone dei vari mandamenti, si presenta come un fatto che ha carattere di novità rispetto a qualche antecedente in qualche modo significativo per coerenza.

Possiamo dare una risposta positiva a questa domanda perché, se loro vanno a vedere quello che è successo un anno prima nel famoso antecedente romano, scopriranno che nell'occasione Giuseppe Graviano ha reclutato, per quella iniziativa criminale che non è andata a segno, un uomo del suo mandamento e della sua famiglia, Cristoforo Cannella; un uomo d'onore non della sua famiglia, bensì è sempre del suo mandamento: Renzino Tinnirello.

Renzino Tinnirello, sono tante le dichiarazioni in questo punto, è persona di mafia, ma soprattutto è uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Non è tra i nostri imputati.

Però, anche con questa variante in termini di soggetti, si verifica che, già nell'anno prima, nel 1992, Graviano poteva disporre, come in effetti ha disposto, non solo e non tanto degli uomini d'onore della sua famiglia - e sicuramente ne aveva quanti ne voleva - ma ha disposto per quella certa iniziativa di un uomo d'onore che era di un'altra delle famiglie del suo mandamento:

Renzino Tinnirello.

Quindi vi è questa analogia di situazioni che conferma, mi pare, che conferma l'assunto dal quale muove l'argomentazione.

Come fonte di conoscenze sulla situazione della famiglia di Corso dei Mille, e anche sul ruolo particolare di Renzino Tinnirello - che non era un semplice uomo d'onore ma ha avuto una qualificazione superiore - vedano, in particolare, le dichiarazioni di Cancemi, che sul conto di Renzino Tinnirello dice: 'per un certo periodo è stato sottocapo addirittura della famiglia'.

È ovvio, quindi, che ci vuole un titolo di legittimazione, di autorità particolare, quale sicuramente non mancava a Giuseppe Graviano, Renzino Tinnirello, "u' Turchicieddu".

Cerchiamo allora di andare al cuore del problema.

Nelle mani di chi era il potere di vertice del mandamento di Brancaccio nel periodo in cui le stragi sono state deliberate ed eseguite?

Noi conosciamo, se vogliamo attingere alle fonti del Diritto Costituzionale di Cosa Nostra, conosciamo più o meno questa regola: il capofamiglia è una carica unipersonale, così com'è una carica unipersonale il capomandamento; ma sappiamo anche che, situazioni, accanto a situazioni diciamo perfettamente normalizzate, secondo le regole interne di Cosa Nostra, vi sono delle situazioni non altrettanto normalizzate.

Abbiamo, cioè, situazioni - più di una ne abbiamo conosciute - in cui si è verificato che un certo mandamento o una certa famiglia - ma mi occuperò di mandamenti, delle famiglie mi interessa meno - per ragioni contingenti sono state nella titolarità di più persone.

In altri termini, vi sono state delle situazioni in cui il potere di vertice della famiglia è stato

esercitato da più persone e non da una persona sola.

Questo non è un argomento che il Pubblico Ministero pone in maniera un po' teorica a posteriori perché vuol dimostrare una certa cosa. No, è un argomento che nasce dalle conoscenze processuali; nasce in maniera rigorosa dalle conoscenze processuali.

E che, siccome è situazione non episodica, ma è una situazione praticata, sia pure all'insegna della relatività, su larga scala, va presa quindi come punto di riferimento interpretativo della situazione che noi dobbiamo andare ad approfondire.

Loro ricordano sicuramente la situazione del mandamento di Mazara del Vallo - già mi sono soffermato a suo tempo - all'indomani dell'arresto di Mariano Agate.

Loro sanno anche che l'arresto di un capomandamento non comporta il decadere dalla carica; comporta semplicemente che, almeno per l'attività di ordinaria amministrazione - potremmo adoprare questa terminologia - qualcuno si occupa degli affari del mandamento.

In taluni casi - potremmo dire esemplare la situazione di Di Maggio Baldassare per il mandamento di San Giuseppe Jato, dopo l'arresto di Brusca e mentre il figlio Giovanni era in soggiorno obbligato a Lampedusa - la reggenza compete ad una persona sola, quindi ad un solo individuo. Si riproduce nella reggenza quello che è la regola per il capo del mandamento, cariche unipersonali.

In altri casi, appunto quello di Mazara del Vallo è significativo, la reggenza viene affidata a più persone; a due, per il caso di Mazara del Vallo: Andrea Mangiarracina e Vincenzo Sinacori.

Questo loro lo conoscono per le dichiarazioni di Patti, per le dichiarazioni, ripeto...

Cosa vuol dire una situazione di coreggenza? Vuol dire che la responsabilità per le decisioni del mandamento che riguardano la vita del mandamento, compete non ad una sola persona, ma compete a più d'una.

La stessa cosa per il mandamento de La Guadagna, ce ne siamo occupati pochissimo, però ci sono dichiarazioni, su questo punto, di Salvatore Cancemi e di Giovanni Brusca. Mandamento gestito, diretto, governato da Pietro Aglieri e da Carlo Greco.

Stando a una certa affermazione di Cancemi, si deve pervenire ad affermare che anche il mandamento di Corleone rispondeva alla stessa situazione, perché per il mandamento di Corleone due erano le persone alle quali era attribuita - se l'erano attribuita da soli, evidentemente - la responsabilità di direzione nel mandamento, fino a dirigere da tale posizione l'intera Cosa Nostra: Provenzano e Riina. Ovvero Riina e Provenzano, come più piaccia.

"Tutti sanno in Cosa Nostra che non c'è mai stata decisione che non sia stata adottata congiuntamente dai due", queste sono le parole di Cancemi.

Qual è la ragione per la quale, situazioni di questo genere si sono verificate? Evidentemente le più diverse.

Non sappiamo perché questo è avvenuto per Corleone, non ce ne siamo occupati per conoscerne le ragioni relativamente al mandamento de La Guadagna; lo sappiamo per il mandamento di Mazara del Vallo. Ma altre situazioni analoghe, noi le conosciamo a prescindere da quello che ci hanno raccontato o il tale imputato, o il tal altro dichiarante.

Vogliono un esempio che si adatta perfettamente alla nostra situazione? È la situazione del mandamento di Brancaccio successivamente all'arresto dei fratelli Graviano.

Si verifica una situazione nella quale il mandamento è nelle mani di più persone contemporaneamente. È nelle mani, come loro sanno, di: Giorgio Pizzo, Cristoforo Cannella e Antonino Mangano. Finché questa situazione - che è una situazione, ripeto, non normalizzata rispetto alle regole costituzionali di Cosa Nostra - viene risolta di autorità e il mandamento rimane nelle mani di Antonino Mangano.

Ma non lo dico io che è così, lo dicono le lettere di Giuseppe Graviano; che, rivolgendosi al suo mandamento - è una specie di messaggio al popolo di Cosa Nostra, si potrebbe chiamarlo "il messaggio alla nazione", alla sua piccola nazione - non scrive ad una persona sola, scrive a due persone. Perché, evidentemente, sono queste le persone che intende responsabilizzare congiuntamente in ordine a ciò che deve avvenire nel suo mandamento.

È una specie di triarchia quella alla quale si rivolge Giuseppe Graviano con quella lettera, anche se due sono i soggetti menzionati. E poi, questa situazione, ripeto, che è una situazione in qualche modo non codificata, è una situazione di fatto, si risolve poi in forma definita con l'investitura, come loro sanno, di una persona sola: quella di Mangano Antonino.

Ecco, ma noi dobbiamo sapere non quello che è successo nel mandamento dopo l'arresto dei Graviano; non dobbiamo sapere se ci sono altri mandamenti che hanno avuto vicissitudini tali per cui la situazione di reggenza ha comportato che; noi dobbiamo occuparci di quello che è

successo nel mandamento di Brancaccio prima e durante il periodo in cui l'intero mandamento ha praticato la "campagna di strage".

E non c'è dubbio che qui si tratta di attingere alle conoscenze di molte delle persone che sono state esaminate davanti alla Corte. Alcune in grado di riferire per la loro collocazione nelle gerarchie di Cosa Nostra; altre in grado di riferire piuttosto per dati di fatto, piuttosto che per conoscenza di decisioni; altre ancora in grado di riferire per ragioni ulteriori e diverse.

Come sempre si fa quando si affrontano problemi in qualche modo, come dire, costituzionali - perché questo è un problema di determinazione del potere, di individuazione del potere - cominciamo dalla fonte conoscitiva più qualificata.

Cominciamo da quella fonte che risponde al nome di Salvatore Cancemi che, non solo al '93, ma ancora al '92, ancora negli anni precedenti, fino dalla seconda metà degli anni '80 vive e milita in Cosa Nostra dall'alto della carica di reggente del mandamento di Porta Nuova.

Una certa cronistoria della vita di questo mandamento non viene solamente da Salvatore Cancemi. Drago è persona che conosce altrettanto bene le vicende del mandamento. Anche perché Drago è cresciuto dentro quel mandamento; è cresciuto come uomo d'onore dall'86 nella famiglia di Brancaccio; all'epoca aveva come capofamiglia proprio Giuseppe Graviano, che aveva... che era subentrato a Giuseppe Savoca.

La famiglia, sto parlando della famiglia.

Ecco, all'epoca il mandamento era quello di Ciaculli; a capo del mandamento di Ciaculli, all'epoca, c'era Pino Greco; dopo Pino Greco il capo del mandamento diverrà Vincenzo Puccio; dopo Vincenzo Puccio il mandamento sarà affidato a Giuseppe Lucchese, "u' Lucchieseddu".

E il mandamento sarà il mandamento di Ciaculli fino a che non si verificherà l'arresto di Giuseppe Lucchese nell'aprile del 1990, un mese dopo l'arresto di Giovanni Drago.

Quindi, noi conosciamo questa vicenda del mandamento fino a questa data attraverso l'esperienza di un uomo d'onore, Giovanni Drago, che non è stato solamente uomo d'onore di una famiglia, è stato il componente del gruppo di fuoco dell'intero mandamento; tanto da potere affermare con assoluta certezza che il gruppo di fuoco - ecco qualcosa che evoca o allude la situazione che si è presentata in questo processo - il gruppo di fuoco con il quale Drago ha fatto omicidi per anni, era un gruppo di fuoco trasversale a tutte le famiglie del mandamento.

Vi erano, nello stesso gruppo di fuoco, lui e Giuseppe Graviano, e non solamente loro due, della famiglia di Brancaccio. Vi era Pietro Salerno, e non solamente lui, lo stesso Lucchese, della famiglia di Ciaculli. Vi erano persone della famiglia di Corso dei Mille, vi erano persone della famiglia di Roccella.

Era un gruppo di fuoco, quindi, inter-familiare, o un gruppo di fuoco trasversale all'intero mandamento. Questo è il livello dal quale muovono, derivano, le conoscenze di Giovanni Drago. Allora, Salvatore Cancemi, che all'epoca - parlo della prima metà dell'anno '90 - vive le dinamiche di vertice di Cosa Nostra e c'è una ragione per la quale queste cose si fanno, la dirò tra un attimo, dal rango e dal ruolo di capo del mandamento è in grado di riferire che direttamente da Giuseppe Riina... da Salvatore Riina, direttamente da Salvatore Riina, e non da una conversazione a quattrocchi, ma in una conversazione alla quale erano presente Raffaele Ganci, un altro capo-mandamento, Salvatore Biondino, un reggente di mandamento, apprese che il mandamento, quello di Brancaccio - di questo si sta parlando - o di Ciaculli - perché fino a quel momento si è chiamato mandamento di Ciaculli - per effetto dell'arresto di Giuseppe Lucchese verrà diretto da Benedetto Graviano, per essere, per nuova deliberazione adottata dopo qualche tempo da Riina, diretto, assieme a Benedetto Graviano, dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Cancemi è in grado di conoscere anche la ragione per la quale Riina adottò questa decisione, in due fasi. E la decisione è, specificamente, quella che Benedetto Graviano non appariva essere perfettamente all'altezza della situazione. La direzione del mandamento di Brancaccio si presentava evidentemente incarico complicato, al punto giusto da rilevare una certa ineguatezza di Benedetto Graviano. E da ciò la decisione di affiancare - affiancare - Benedetto Graviano con i due fratelli Giuseppe e Filippo.

PUBBLICO MINISTERO: Si assiste, quindi, attraverso questo resoconto di avvenimenti fatti da Cancemi, a come determinate decisioni vengono adottate anche in successione - si direbbe la seconda integrando o rettificando la prima - per assicurare che il potere di direzione di un mandamento venga esercitato in un modo, da certa persona, o da certe persone, a seconda di come si presenta la situazione.

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, stavo dicendo che, attraverso il resoconto di Cancemi, qui si è esattamente ricostruito che cosa è successo nel mandamento di Ciaculli, che cessa anche di chiamarsi Ciaculli perché vengono adottate, in successione, quelle due decisioni che ho ricordato poco fa.

Per dare a questa situazione la possibilità di esprimere tutti i significati che ha, proviamo intanto a richiamare un elemento di prova, si potrebbe dire cresciuto nel processo in tutt'altro contesto, quasi... quasi per sbaglio, quasi accidentalmente. Addirittura Geraci Francesco, che non ha quasi nulla a che fare col mandamento di Brancaccio, ha avuto conoscenza di questa particolare situazione, particolare non sul fatto che il mandamento fosse affidato a più persone, ma sul fatto che inizialmente l'investitura era stata data a Benedetto Graviano e poi è stata trasferita ad altri, perché ha avuto come sua fonte di conoscenza Messina Denaro Matteo.

Noi ce lo siamo fatti raccontare da Cancemi, Geraci se lo fece raccontare, a suo tempo, da Messina Denaro. Il risultato non cambia: quello che Cancemi ha raccontato alla Corte è quello che Messina Denaro ha raccontato a Francesco Geraci.

Volevo, appunto, sottolineare non tanto il fatto che c'è stata una collegialità nella reggenza, quanto come si è strutturata nel tempo questa collegialità. Che non nasceva come tale nelle deliberazioni prese da Riina all'indomani dell'arresto di Giuseppe Lucchese; è diventata tale per effetto di una deliberazione successiva. È la decisione che si adatta al fatto.

Quello che ciascuno di noi fa nell'organizzare qualsiasi propria esigenza. Le esigenze di Riina sono di un certo tipo; aveva un mandamento che necessitava di una nuova dirigenza, il mandamento di Ciaculli era stato fallimentare nella sua direzione... ricorderete la frase forte: "I Grechi..." - i Greco, Michele Greco, quella gente lì - "I Grechi" - come dice Cancemi - "erano stati la rovina dell'intero mandamento".

Puccio Vincenzo aveva ordito il complotto, era stato addirittura eliminato in carcere nell'89, come loro hanno saputo dai racconti che hanno fatto talune persone, si approfitta o non si approfitta, questo non lo sappiamo, dell'arresto di Giuseppe Lucchese, che è uomo della famiglia di Ciaculli, per dare l'investitura a Benedetto Graviano e poi per estenderla ai fratelli.

Vogliamo provare a metterci sulla falsariga di una certa problematica che è emersa in sede di contro-esame di Salvatore Cancemi?

Qui si va, direi quasi, nel sofisma della questione di carattere costituzionale.

Voi ricorderete che a Cancemi è stata posta questione sul perché a Brancaccio fosse successa una certa situazione, diversamente da quanto era successo nel mandamento di Cancemi stesso, in cui, all'arresto di Calò, era successo che la reggenza era stata assunta in qualità di sostituto da una persona sola, per l'appunto lo stesso Cancemi Salvatore.

E allora voi ricorderete la spiegazione che ha dato Cancemi, su questo punto puntigliosamente interpellato da chi conduceva il controesame.

Mentre a Porta Nuova un sostituto c'era ed era stato designato da Calò, ecco perché senza necessità di complicazioni strada facendo automaticamente - è l'avverbio adoperato da Cancemi - automaticamente Cancemi stesso è subentrato... Subentrato, non è subentrato nella qualità di capo-mandamento, è andato a esercitare il suo ruolo di sostituto, cioè a dire è andato a esercitare i poteri del capo-mandamento nella veste di sostituto del capo-mandamento.

Situazione, questa, diversa da quella dell'altro mandamento, quello che più ci interessa, per la ragione che, evidentemente lì un sostituto designato non c'era, nel qual caso la decisione non poteva che essere che presa da quello che aveva i poteri adeguati al tipo di decisione, quindi dal capo di Cosa Nostra.

Guardino, che noi non siamo in grado di stabilire, sulla base di tutti gli elementi di prova che sono stati sperimentati, se sia mai stata tolta la carica di capo del mandamento a Giuseppe Lucchese. Giovanni Drago, che di questa situazione viene messo al corrente durante la detenzione, da Giuliano Giuseppe "u' Fulunari" o "Folonari" e basta, quello che faceva parte del suo stesso gruppo di fuoco, Drago riferisce di aver saputo che Giuseppe Graviano da fuori mandava a dire che problemi non c'erano perché la situazione l'avrebbe tenuta sotto controllo lui, ma nello stesso tempo si è guardato bene dall'affermare che Giuseppe Graviano aveva assunto la qualità di capo-mandamento. Perché ha detto: "Questo non lo so".

Così come Salvatore Cancemi, che è al corrente - abbiamo visto come - di ciò che è successo in quel mandamento, si è guardato bene dall'affermare che la carica di capo-mandamento sia stata tolta a Giuseppe Lucchese.

Se fosse vero, e se io mi posso azzardare con questo tipo di argomento... se fosse vero che Giuseppe Lucchese ha perso la carica di capo-mandamento, in quanto espressione di quella famiglia che aveva rappresentato altro che sventura per Cosa Nostra, allora sarebbe successo qualche cosa che, nuovamente, nessuno ci ha rappresentato.

Il mandamento viene attribuito a Benedetto Graviano come capo-mandamento; dopodiché, non essendo stato giudicato all'altezza della situazione, è stato privato della carica di capo-mandamento per attribuirsi questa carica a uno dei fratelli, congiuntamente ai due fratelli? O l'ha conservata, ma rimanendo un re senza corona o senza scettro?

Noi forse facciamo bene a non andare avanti a ciò che ci è stato raccontato. Noi dobbiamo semplicemente prendere atto del fatto che, verificatosi l'arresto di Giuseppe Lucchese, viene attribuita la gestione, la dirigenza, il potere, che dovrà essere esercitato perché il mandamento funzioni, viene attribuito dapprima a Benedetto Graviano, dopodiché, collegialmente, in unione a Benedetto Graviano anche ai fratelli Giuseppe e Filippo.

Se questo è un impianto di ragionamento da "Gazzetta ufficiale" di Cosa Nostra - non della Repubblica Italiana: "Gazzetta ufficiale" di Cosa Nostra - proviamo a vedere se poi, nei fatti, nella realtà, questa situazione si è tradotta in termini consequenziali. Vale a dire se noi abbiamo traccia concreta del fatto che i poteri di competenza del vertice del mandamento sono stati gestiti e da Giuseppe e da Filippo Graviano; almeno di questi due, perché la posizione di Filippo, non c'è dubbio, è l'altra faccia della luna, rispetto alla posizione di Giuseppe.

Non ha perso molto il processo, sotto questo profilo, dal fatto che Giuseppe Graviano non è più tra gli imputati; per la semplicissima ragione che Giuseppe Graviano non ci avrebbe aiutato assolutamente a capire qualche cosa di più di questa situazione.

Le fonti di prova che sarebbero state sperimentate son quelle che sono state in effetti sperimentate e quindi possiamo affrontare l'argomento per intero senza che ci crei alcuna complicazione la variabile processuale rappresentata dal fatto che Giuseppe Graviano non è più tra gli imputati. Non è collegato a distanza da noi, si occuperà d'altro.

Cancemi dice, lo ha detto a voi, che, preso atto di questa situazione - in questo sta la spiegazione di quella non gratuità dell'informazione data da Riina - preso atto di qual era la situazione di gestione del mandamento, quando doveva prendere contatto col vertice del mandamento di Brancaccio, per lui rivolgersi all'uno o all'altro o all'altro ancora dei fratelli era esattamente la stessa cosa.

Cioè a dire: non si muoveva per collegarsi, per connettersi - oggi questo verbo è calzante - con quella certa posizione, ma si connetteva, si collegava indistintamente o con l'uno o con l'altro. È esattamente quello che doveva succedere se la decisione di Riina veniva poi nella pratica attuata.

È, sostanzialmente, tutto quello che succede laddove si esercita un potere piccolo o grande che sia, e questo potere è affidato non a una sola persona, ma è affidato a più persone.

È quanto succede a ciascuno di noi che si presenta in un ufficio, ci sono due addetti a quel certo ufficio, pubblico o privato fa poca differenza, egualmente responsabili dello stesso ufficio. O si parla con l'uno o si parla col collega.

Non dobbiamo aver paura di adoprare questo esempio a paradigma di una storia di Cosa Nostra, proprio perché, dopo un tentativo, almeno un tentativo di conoscenza approfondita di Cosa Nostra, abbiamo capito che le cose poi funzionano così.

È ovvio che non siamo in presenza di corridoi con uffici, con le targhette fuori, ma siamo in presenza di una situazione nella quale vi è una precisa determinazione delle competenze, delle responsabilità e dei poteri.

Cancemi si connetteva indistintamente o con l'uno o con l'altro o con l'altro ancora dei fratelli.

Addirittura lo si è voluto, giustamente, sapere; si incontrava con Giuseppe a preferenza in un pollaio; mentre invece con Filippo si incontrava a preferenza in "un'Assicurazione"; mentre invece dietro Villa Serena si incontrava a preferenza con Benedetto.

È, allora, opportuno, come è stato fatto, andare ancor più a fondo sull'argomento con Cancemi.

Ma, in sostanza, quando lei voleva regolare una certa questione con il vertice di Brancaccio, lei si curava di farsi dire... si curava di chieder l'appuntamento specificamente all'uno o all'altro o all'altro ancora dei fratelli?

"Lei specificava che voleva parlare con quello dei fratelli Graviano, oppure chiedeva semplicemente di poter incontrare uno di loro?" Questa è stata la domanda.

E questa è la risposta:

"No, no, uno di loro. Non c'era una cosa specifica, una cosa singola: uno di loro."

"Lei chiedeva uno dei tre?"

"Sì."

Cancemi ci riferisce di una pratica di rapporti tra il vertice del suo mandamento, quindi tra la sua persona, e il vertice del mandamento di Brancaccio, che abbraccia tutto il periodo che va da quando Riina l'ha messo a conoscenza di questa decisione, lui come altri, a quando cessa di avere rapporti con i fratelli Graviano; avendo detto, Cancemi, che almeno dall'arresto di Riina in avanti, con i fratelli Graviano non ha più avuto ragione, motivo di incontrarsi.

Senza che ci fosse bisogno di formulare la domanda in termini chissà quanto radicali, Cancemi ha spiegato la ragione per la quale i fratelli Graviano ebbero questa investitura da Salvatore Riina, ad onta della loro giovane età, ad onta di chissà quante altre variabili della situazione del mandamento.

"Riina Salvatore veniva da una guerra. Il significato di mettere i Graviano in quel posto, non può essere ... che sono persone di grandissima fiducia di Riina. Non è che Riina..." - ecco, questa seconda affermazione di Cancemi è più importante della prima-

"Non è che Riina era così stupido che lì ci andava a collocare delle persone poco affidabili; ci metteva persone di grande fiducia, il Riina. Quindi i rapporti erano buonissimi."

Perché dico è più importante la seconda affermazione della prima?

Perché, e qui non mi attribuisco la capacità di interpretare o di fare l'esegesi del pensiero di Riina, come ho già detto l'altro giorno. Qui si assiste ad un fenomeno, però, assolutamente naturale. Affidare un mandamento in ragione di un rapporto di fiducia, di una grande fiducia nutrita da Riina nei confronti dei fratelli Graviano, è praticamente niente, ovverosia è un'iniziativa senza costrutto, se il rapporto di fiducia non permane a valle della decisione: voglio dire, se la fiducia non viene ricambiata, se l'investitura non viene esercitata in maniera coerente con la decisione e quindi col rapporto di fiducia sottostante.

I provvedimenti di Riina - l'esempio è nella situazione di Benedetto Graviano - i provvedimenti di Riina non guardano al passato, guardano al passato, ma soprattutto guardano al futuro.

Basti pensare a quello che è successo nel mandamento di Alcamo per capire meglio quello che è successo nel mandamento di Brancaccio.

La designazione è stata a favore di Benedetto Graviano; evidentemente riscuoteva la fiducia di Riina. Ma Riina ha controllato quello che succedeva nel periodo immediatamente successivo; si è accorto che occorreva un correttivo e il correttivo l'ha adottato e ha individuato Giuseppe e Filippo Graviano come le persone che costituivano la condizione necessaria perché il mandamento fosse gestito come doveva essere.

In altri termini, se Giuseppe e Filippo Graviano si fossero a loro volta rivelati non all'altezza della situazione, si può esser certi che qualcuno avrebbe riferito in quest'aula - e di capi-mandamento ne abbiamo avuti, in quest'aula, più d'uno - avrebbe riferito che vi era stata una ulteriore correzione in termini di investitura - o quale altro termine si voglia chiamare, si voglia utilizzare, va bene uguale... - sarebbe stato un' ulteriore correzione nei provvedimenti da parte di Riina.

Sarebbe stato proprio stupido Riina se avesse adottato una decisione sul presupposto che ricorrevano i presupposti che giustificavano nel merito la decisione stessa, per poi disinteressarsi di quello che succedesse, o di quello che succedeva a valle di questa decisione.

Salvatore Cancemi niente sa di quello che è successo a Roma tra febbraio e marzo del 1992.

Salvatore Cancemi niente sa di quel certo programma di azione criminale che Riina partecipò ad un numero ristretto di soggetti all'insegna del famoso programma della "super Cosa".

Salvatore Cancemi non sa che la situazione che lui ci rappresenta per la metà del '90, quindi a valle dell'arresto di Giuseppe Lucchese, è esattamente quella sulla base della quale Riina orienta la sua decisione alla fine del '91, ai primi del '92, allorché decide di realizzare all'interno di Cosa Nostra delle strutture, almeno una, compartimentata rispetto alle altre, che rispondono a lui e che ricevono disposizioni solamente da lui: la "super Cosa" di cui ha parlato Sinacori.

E chi sono per il mandamento di Brancaccio le persone che vengono ingaggiate da Riina?

Giuseppe e Filippo Graviano: entrambe.

Non è che ne ha perso uno per strada. Non è che strada facendo ha controllato ancor più attentamente, ha introdotto un nuovo criterio di valutazione delle capacità criminali di queste due persone per poi stabilire che una delle due, o entrambe addirittura, non facevano alle sue necessità; che eran necessità di altro profilo, perché quel programma di azione criminale era il programma di azione che se fosse stato realizzato al meglio delle sue aspettative doveva comportare che a Roma si eliminasse o Martelli, Ministro di Grazie e Giustizia, o Giovanni Falcone, Direttore generale degli Affari Penali del Ministero.

Giuseppe e Filippo Graviano.

Cancemi di questa storia non sa niente.

Allora guardino se è una forzatura del Pubblico Ministero affermare che una certa decisione, quella che regola in un certo modo il vertice del mandamento di Brancaccio, nel 1990, è una situazione che assicura al mandamento effetti permanenti.

È passato un anno e mezzo e la situazione è esattamente quella che vi ho finito ora di illustrare. Io, quando avevo affrontato questa situazione, mi pare nell'udienza del 28 di marzo, avevo già fatto una sottolineatura su questo aspetto del problema. E avevo detto, son parole che rileggo: tali e quali, conviventi o no che siano, però non ne so adoperare di diverse:

"Cosa Nostra è un'organizzazione nella quale non c'è spazio per costruirsi o per attribuirsi motu proprio quote di credibilità, quote di autorità, quote di legittimazione.

Potrei esaminare decine di situazioni che sono state rappresentate alla Corte perfettamente in termini con quello che sto dicendo, e cioè che all'interno di Cosa Nostra non è consentito attribuirsi motu proprio, attribuirsi di iniziativa, quote di autorità o quote di legittimazione. Perché legittimazione e autorità vengono conferite sempre ed esclusivamente dall'alto."

Allora facciamo un'affermazione ancora, che ha l'aria di essere un corollario, ma non è una ripetizione. A legittimazione e autorità conferita in questo modo, mi pare, quindi, che i fatti dimostrano che corrisponde un'assunzione di responsabilità a carattere permanente, da parte di chi la legittimazione ha ricevuto, nei confronti di chi la legittimazione ha conferito.

Il mandamento di Brancaccio non è mai stato una proprietà privata dei Graviano. Come non è mai stato il mandamento di Ciaculli una proprietà privata dei Greco, o di Vincenzo Puccio, o di Giuseppe Lucchese. Non sono mai state proprietà private perché su come veniva esercitato il potere all'interno del mandamento, chi lo esercitava ha sempre risposto, ha continuato a rispondere continuativamente al vertice superiore a lui stesso. Ricevere un'investitura equivale ad assumere una responsabilità che non si perde, che si mantiene. Alle coinvestiture corrisponde che si acquisisce anche collegialmente lo stesso tipo di responsabilità.

Voi pensate a quale, direi proprio ridicola situazione, si sarebbe in qualche modo abbandonato Riina se, una volta stabilito che il mandamento di Brancaccio doveva essere governato in un certo modo, avesse poi atteso di vedere quello che della sua decisione restava, a seconda che fra Filippo e Giuseppe Graviano si decidesse o meno di conservare entrambi l'investitura ricevuta da Riina.

In altri termini: è possibile che una decisione presa "udi singulus" da Giuseppe Graviano potesse caducare una parte della decisione assunta da Riina? Che due ne aveva messi e due ne voleva a dirigere il mandamento.

Non è un'onorificenza la carica di capomandamento. Una volta conferita ciascuno ne fa quel che vuole. È l'esercizio di un potere per delega di chi comanda su tutti. E se i delegati son più d'uno, i codelegati rispondono collegialmente e solidalmente nei confronti di chi il potere ha conferito.

Vi sembra che mi sia allontanato dagli elementi di prova del processo? No. La mia è una lettura, organizzata in un certo modo, degli elementi di prova del processo. Non credo di essere partito da situazioni diverse da quelle che la Corte conosce per gli atti di istruzione probatoria che son stati compiuti al dibattimento.

A questo punto vediamo se allora riusciamo ad assegnare quello che a me pare essere il giusto rilievo - e non più che il giusto rilievo - ad un dato di fatto che nel processo è stato rappresentato ricorrentemente. Dato rappresentato dal fatto che Giuseppe Graviano era colui che in primo luogo rappresentava il mandamento nelle riunioni della Commissione; in secondo luogo, partecipava agli incontri con altri capi-mandamento. E tutta una serie di situazioni analoghe a queste. Io metto in evidenza le due situazioni più significative, quelle cioè a dire che mettono alla prova la bontà della regola: partecipare alla Commissione, partecipare alle riunioni con gli altri capi-mandamento. La prima situazione è quella che vi ha parlato Brusca; la seconda situazione è stata rappresentata da vari pari-grado di Giuseppe Graviano.

Ecco, vediamo che cosa va attribuito, che valore va attribuito a questo dato, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino a ora. Certo, se noi si scorpora questo dato da tutte le altre conoscenze che abbiamo però sul punto, potremmo dire, essendo Giuseppe Graviano l'unica persona che partecipava alle riunioni della Commissione in rappresentanza del mandamento di Brancaccio, ergo, Giuseppe Graviano era l'unica persona che disponeva del potere di vertice nel mandamento. Eh, se fosse così. Ma noi disponiamo di conoscenze diverse.

Noi disponiamo di una conoscenza documentata sul fatto che il potere, di vertice del mandamento, non compete a Giuseppe Graviano in via esclusiva. E allora si è verificata, in

tutte queste situazioni, si è verificato qualche cosa di assolutamente logico e plausibile, che io potrei provare a riassumere con questo concetto: alle riunioni di Commissione, agli incontri con gli altri capi-mandamento, Giuseppe Graviano è intervenuto da solo, quale rappresentante del mandamento. Rappresentante legale? Non ha importanza. Cioè a dire, come colui che rappresenta il mandamento, come colui che manifesta esternamente - quando ne ricorrevano i presupposti o le condizioni - la decisione del mandamento.

Ma questo è un profilo del problema totalmente diverso e separato rispetto al modo con il quale le decisioni venivano assunte dentro il mandamento. Anch'io ora sto parlando e il dottor Nicolosi non parla, potrebbe essere di là. Ma non c'è dubbio che io parlo in rappresentanza dell'intero mio ufficio e comunque almeno in rappresentanza del mio straordinariamente bravo collega, dottor Nicolosi.

È solamente questo il significato che loro possono attribuire al fatto che Giuseppe Graviano andava personalmente ad incontrarsi con gli altri capi-mandamento, ovvero addirittura partecipava alle riunioni di Commissione. E nient'altro.

Voi dimezzereste - son convinto che la Corte non lo farà - chiunque volesse interpretare diversamente, dimezzerebbe con un taglio dall'alto verso il basso tutto il materiale di prova che c'è in ordine a questa situazione senza poter mai individuare e rappresentare convenientemente la ragione per la quale... di iniziativa, su sollecitazione di terzi, Giuseppe Graviano, il fratello, qualcun altro ancora? Ha apportato una modifica così profonda alla situazione regolata da una decisione del capo di Cosa Nostra.

Non riuscirebbe mai nessuno, allo stato delle nostre conoscenze, a fornire la spiegazione per la quale le decisioni di Riina sono state modificate, sono state abrogate. Il Decreto Legge chi l'ha fatto? Se ne ha notizia? Un capo-mandamento ha ufficializzato ad altri: "Da questo momento in poi Filippo Graviano non rappresenta più nessuno nel mandamento di Brancaccio?" No. Noi sappiamo esattamente il contrario.

Così come non deve essere sopravvalutato, perché vorrebbe dire interpretare erroneamente, il fatto che molte delle fonti di prova hanno rappresentato una situazione allusiva - allusiva, non dimostrativa, allusiva - di una certa qual ripartizione di competenza all'interno del mandamento: con Graviano Filippo piuttosto interessato e preoccupato a determinati aspetti sul versante diciamo del patrimonio; con Graviano Giuseppe piuttosto impegnato sul versante diciamo pure delle esigenze di ordine militare.

E questo che vuol dire? Questo è un elemento sufficiente per poter stabilire che vi è stata una qualche decisione che ha modificato la situazione iniziale? Intendo dire: da qualche parte si ha notizia che Riina avesse stabilito che Filippo Graviano si doveva occupare solamente degli aspetti economici del mandamento e Giuseppe Graviano degli aspetti militari? No.

Siamo poi sicuri che Filippo Graviano è sempre rimasto estraneo ad iniziative di ordine criminale del mandamento? No.

E allora questo dato, che è ricorrente nel processo, che riassuntivamente io posso dire allude ad una certa qual ripartizione delle competenze all'interno del mandamento, non incide nuovamente sul fatto di quale fosse la effettiva titolarità del potere al vertice del mandamento per le questioni, ovviamente quelle squisitamente, propriamente di maggiore importanza nel mandamento.

Io capisco che sarà importante e delicato il problema di un'impresa che si deve mettere a posto. Ma è a questo livello che è plausibile che la collegialità delle decisioni e delle responsabilità possa avere avuto una interruzione. Ma quando le decisioni coinvolgono l'intero mandamento, quando le decisioni coinvolgono - è da qui che son partito - come impegnare gli uomini d'onore di tutte le famiglie; prima il se e poi il come. In un disegno criminoso di portata così irripetibilmente elevata quale la "campagna di strage", dal fatto che Graviano Filippo si occupava personalmente, lui e non altri, della riscossione o dei conteggi; da un dato di così modesto rilievo se ne dovrebbe dedurre che al vertice si era verificata una interruzione della collegialità e della corresponsabilità? Sarebbe del tutto improprio sul piano logico.

Lo dico ancora: la carica di capo-mandamento non è un'onorificenza; è qualcosa di profondamente diverso.

Quante fonti di prova sono compulsabili su questa situazione? Tante. Cancemi l'ho menzionata. Cannella.

Io mi limiterò ora a citare le fonti di prova e a sottolineare solo quelle più importanti. Credo di venire incontro alle esigenze di tutti, prima di tutto alle mie, d'altra parte, signori Giudici e signor Presidente, non è che attraverso questa argomentazione noi andiamo ad affrontare un aspetto secondario del processo. Andiamo ad affrontare uno dei quesiti fondamentali del processo:

Filippo Graviano deve essere condannato all'ergastolo, oppure no? Il Pubblico Ministero sta cercando di spiegare perché deve essere condannato all'ergastolo Filippo Graviano. Quindi io farò un lavoro di sintesi estrema, mi limiterò a citare alcune, tutte per la verità, le fonti di prova che vanno richiamate, vanno approfondite e solo per alcune farò le sottolineature che mi sembrano proprio indispensabili.

PRESIDENTE: Così dimostrando la sua fiducia alla Corte che questo lavoro, se non l'ha già fatto, certamente farà.

PUBBLICO MINISTERO: No, non ho capito, mi scusi Presidente.

PRESIDENTE: Dico, dimostrando così la sua fiducia alla Corte...

PUBBLICO MINISTERO: Sfiducia, o fiducia?

PRESIDENTE: Fi. Fiducia.

PUBBLICO MINISTERO: Ah.

PRESIDENTE: Che, se non l'ha già fatto, certamente farà.

PUBBLICO MINISTERO: Questo non è all'insegna della fiducia, è all'insegna della certezza, proprio, che la Corte fa anche meglio di me, ma io ho bisogno di portare in termine un'argomentazione. Per portarla a termine ho bisogno di richiamare quelli che mi sembrano gli elementi di prova maggiormente convalidanti del mio assunto. Allora, fermo restando che Cannella ha reso su questo punto dichiarazioni da tenere in considerazione Così come ha fatto Calvaruso. Ciaramitaro, dalla modestissima collocazione che dentro Cosa Nostra, e in realtà dentro Cosa Nostra non c'è mai stato Ciaramitaro. Ciaramitaro ha vissuto al margine fra Cosa Nostra e l'illegalità diciamo pure ordinaria. Ciaramitaro raccoglie lo sfogo di Giuliano, all'indomani dell'arresto dei Graviano. Sfogo perché? Perché mancano i soldi. Perché chi dirige a quel momento il mandamento, Nino Mangano nella specie, ha i cordoni della borsa tirati. E che cosa dice Giuliano a Ciaramitaro? "Con i fratelli Graviano era meglio". Riferendosi al periodo delle stragi e ai soldi che arrivavano, quando il quadro militare del mandamento era impegnato nella "campagna di strage". E parla di tutti e due i fratelli indistintamente: di Giuseppe e di Filippo; non è che parla di uno: "Giuseppe Graviano ci trattava meglio". "I fratelli Graviano ci trattavano meglio quando facevamo le stragi per conto del mandamento", cioè per conto loro. Sarà una fantasia di Ciaramitaro? Dubito. Perché nelle lettere che Giuseppe Graviano sembra abbia raccolto il grido di dolore, "Madre Natura" scrive a Antonino Mangano si raccomanda proprio di essere generoso. Di essere generoso con gli uomini del mandamento, quelli che hanno compiuto queste azioni per precisa disposizione ricevuta. D'Agostino ha un rilievo forse inferiore a quello di Di Filippo Emanuele. Ma Di Filippo Emanuele ci spiega, ha spiegato una situazione che è ancora a monte rispetto alla famosa investitura che Riina conferisce dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese. Filippo Graviano sta, all'epoca del racconto di Emanuele Di Filippo, nel rapporto clandestino, epistolare, che viene intrattenuto a distanza, rapporto fatto anche di elargizione di danaro, tra Riina e i fratelli Marchese che sono in carcere. È un rapporto all'insegna della fiducia. È Filippo Graviano che assicura a questo rapporto la sua continuità, avvalendosi di una persona della quale evidentemente a sua volta si fidava: Emanuele Di Filippo che poteva, per le ragioni di parentela che sappiamo, avere colloqui in carcere con l'uno o l'altro dei Marchese. O per meglio

dire, li aveva la sorella e ne derivava quello che loro sanno.

Siamo in un periodo che precede il '90. Queste sono quelle dimostrazioni di fiducia, ce ne saranno state molte di più, noi conosciamo solamente questa e poche altre; dimostrazioni di fiducia sulle quali poi poggia la decisione di affidare il mandamento a questi fratelli, tutti egualmente meritevoli di considerazione, almeno superiore rispetto a quella considerazione che potevano essersi guadagnati altri uomini d'onore di altre famiglie, più o meno giovani, più o meno in armi.

Io mi annotavo qui: Filippo Graviano di chi si serviva per tenere tutti questi collegamenti con Di Filippo Emanuele? Di Tutino Vittorio, uomo di fiducia di Filippo Graviano. Ricorrentemente, imputati e non, hanno indicato Tutino Vittorio come uno dei fiduciari diretti di Filippo Graviano. Di Filippo Emanuele è uno di questi.

Quando il dottor Nicolosi stamattina spiegava perché nei confronti di Tutino Vittorio debba essere pronunciata sentenza di condanna per l'attentato di Formello, ha spiegato anche perché questo rapporto di fiducia, fra uno di coloro che è stato il mandante delle stragi e il livello degli esecutori, questo rapporto di fiducia non copra tutte le esigenze di prova che abbiamo noi per scrupolo e lambisca la certezza senza raggiungerla.

Tutino Vittorio sfiora probatoriamente, alla luce di questo, di altri elementi e di quello che ha fatto nell'attentato di Contorno, sfiora il livello della sufficienza probatoria, quella in ragione della quale voi vi vedrete tra poco rivolgere una richiesta da parte nostra di condanna all'ergastolo nei confronti di Cannella, di Barranca, di Calabrò e di altri.

Per Tutino la prova non c'è persa, non c'è persa completa. Non c'è persa completa proprio perché non abbiamo avuto la possibilità di riscontrare questo rapporto di fiducia per certo intercorrente tra chi le stragi ha deliberato e chi le stragi ha consentito che venissero eseguite ponendosi come elemento di cerniera tra la fase, tra il momento deliberante e il momento esecutivo, perché è mancata la coordinata temporale su un fatto concreto, al quale ricondurre poi in termini di certezza l'affermazione conclusiva.

Di Filippo Pasquale è un'altra fonte che deve essere consultata soprattutto per un punto, signori Giudici: quel passaggio... questo guarda un altro aspetto del problema della responsabilità di Filippo Graviano- quel passaggio con il quale Pasquale Di Filippo rappresenta le ragioni per le quali, non uno, ma entrambi i fratelli Graviano erano a Milano nei giorni che precedono poi l'arresto.

Erano a Milano in relazione al fatto di avere avuto notizie relative alla presenza - a Milano, o nelle vicinanze di Milano, o in una zona comunque relativamente vicina a Milano - sul conto di Pino Marchese e di Giovanni Drago, che si intendeva a tutti i costi sopprimere. Progetto questo che impegnava sia l'uno che l'altro fratello.

C'è qualche cosa in più rispetto all'interesse- l'abbiamo definita, a suo tempo, la quota aggiuntiva di causale, la quota personale, l'eliminazione di Contorno- l'uccisore del padre dei fratelli Graviano. Drago e Marchese non hanno nei confronti di Cosa Nostra un titolo di responsabilità che riguardi, sul piano personale, né Giuseppe, né Filippo Graviano.

Giovanni Drago, così come Pino Marchese, sono nell'interesse strategico di Cosa Nostra, nella guerra ai collaboratori. E in questo, che è un passaggio, niente più che un passaggio, degli interi avvenimenti, della serie completa degli avvenimenti, non c'è diversificazione tra Giuseppe e Filippo. Filippo non sta scartabellando il libro mastro del pizzo. Filippo asseconda il fratello.

Potremmo dire che Giuseppe asseconda Filippo.

Si tratta di dare una nuova svolta, dare nuova linfa al progetto criminale. Va da sé che al momento opportuno, se le cose non fossero andate come sono andate, sarebbe comparso solamente Giuseppe. Per quale ragione avrebbero dovuto esporsi tutti e due?

Ferrante è altra fonte che loro consulteranno.

La Barbera richiede un minimo di attenzione in più da parte mia. Noi abbiamo visto il tale uomo d'onore riferisce per averlo appreso da altri. Noi lo abbiamo appreso da... È un processo cognitivo su piani e in epoche diverse.

Ecco, la fonte della conoscenza di La Barbera è Bagarella. Bagarella, quando parla, quando adopra il cognome Graviano, lo adopra al plurale. Bagarella, parlando di Graviano, adopra il plurale, diceva i Graviano.

Bagarella esternava sulla base di che? Di un'opinione? Di una conoscenza approssimativa delle situazioni? Le conoscenze di La Barbera per forza di cose non ci portano a periodo precedente, quello che potremo chiamare il suo reingresso in Cosa Nostra, che precede di poco la strage di Capaci. Siamo nel '92. Ma siamo nel periodo soprattutto in cui vi sono gli incontri che si svolgono

tra Brusca da una parte, i Graviano dall'altra, sono incontri per concretizzare quali si danno da fare, sia Gioè, sia lo stesso La Barbera. Quindi siamo nel periodo della fine del 1992, inizi del 1993.

Le parole di Bagarella non sono Giuseppe Graviano, sono i Graviano. È una fonte autentica? Dobbiamo pensare che Bagarella parlava per voce corrente nel pubblico? Quale pubblico? Per Bagarella non esiste il pubblico di Cosa Nostra. Per Bagarella esiste Cosa Nostra. E che interesse ha La Barbera a rappresentarci il discorso di Bagarella in termini forzati rispetto a quanto non siamo stati i termini reali di quel discorso? Che ne sa La Barbera "di super Cosa"? Che ne sa delle riunioni fatte all'indomani dell'arresto di Giuseppe Lucchese? Niente. La Barbera di tutto ciò non sa nulla. Dubito che abbia potuto fare il nome di Giuseppe Lucchese. Io non ricordo di avergli fatto domanda, potrei sbagliarmi.

È il periodo in cui La Barbera è lontano dalla Sicilia oltretutto. La Barbera si è allontanato all'epoca in cui è andato in disgrazia Di Maggio. Di tutto ciò La Barbera non sa nulla. Sa semplicemente quel poco, o quel tanto, che Bagarella gli manifesterà. Perché riferendosi ai Graviano adopererà sempre il plurale: i Graviano. Non dirà Giuseppe.

Guardino che Cosa Nostra è fatta anche di famiglie di sangue, tante volte, loro lo sanno. Ma le confusioni gratuite non si verificano. Non abbiamo sentito dal nostro racconto che, parlando di intere famiglie compromesse in storie di Cosa Nostra, qualche dichiarante abbia - scusatemi il termine - sparato nel mucchio. No. No. Non ho mai sentito parlare de "i" Tinnirello in generale, per fare il primo esempio che sono in grado di richiamare.

Il dottor Gioacchino Pennino con le sue conoscenze ci porta alla fine del '93, come loro sanno. È il periodo in cui Pennino non sa se stare o andare, un po' va e un po' torna.

Si sente con Sebastiano Lombardo, come loro sanno, quello dell'Happy Days e tra l'altro le conoscenze di Pennino sono state, come loro sanno, riscontrate anche minuziosamente.

Non lo potevamo riscontrare interpellando Iano Lombardo per le ragioni note, Iano Lombardo è persona che è morta.

Ecco, Iano Lombardo, Sebastiano Lombardo, è il titolare dell'Happy Days, è colui che alla fine del 1993, mettendosi le mani nei capelli - l'espressione è figurata, ovviamente - aggiorna Pennino sul fatto che i picciotti, i due Graviano, Giuseppe e Filippo, non si sbaglia, sono dei pazzi - si sta commentando tutto quello che è successo nel '93 - si accingono ad alzare il tiro, vogliono colpire anche i Carabinieri e il Vaticano.

Vi ricordate l'altro dettaglio che proprio ci riporta all'interno della conversazione tra Pennino e Lombardo: 'non ci manca altro che la Guardia di Finanza'. E la replica di Iano Lombardo, che ben conosce anche sul piano personale le vicende della famiglia Graviano, dice: 'no, la Guardia di Finanza sarà più difficile perché oltretutto Giuseppe si è fidanzato con la figlia di un militare della Guardia di Finanza'. Il che è vero, oggi credo sia sua moglie.

Così come è circostanziato Pennino, possiamo esser certi che non è persona che elargisce dichiarazioni costruite sulla base di conoscenze approssimative dei fatti. In sede di controesame a Pennino è stata fatta una domanda estremamente puntuale, visto che durante l'esame aveva menzionato Leonardo Vasile, Leo Vasile e i figli. In rapporto a quella situazione che poi conduce, come loro sanno, per gradi successivi fino al famoso affitto della villa di Forte dei Marmi.

Per verificare che questa non fosse una dichiarazione comoda, in sede di controesame è stato chiesto a Gioacchino Pennino qualche cosa da cui avere la dimostrazione se aveva conoscenze effettive sul conto di questa famiglia. E la risposta è stata puntuale, addirittura sul dettaglio, che questa famiglia disponeva di un alloggio in località Zagarella.

Da quante parti del processo bisogna guardare per risolvere problemi che quando un certo armamentario di prove è stato imbastito nemmeno si prevedeva, magari, che dovessero essere affrontate con quell'argomento?

Certo che anche Sinacori loro dovranno verificare, come abbiamo fatto noi, e leggere anche quel passaggio delle dichiarazioni di Sinacori che suona testualmente così:

"Matteo mi parlava sempre di Giuseppe per quanto riguarda le stragi. Io ho parlato di Filippo Graviano per quanto riguardava l'inizio."

Affermazione questa che se fosse l'unico elemento, l'unico dato sul quale organizzare una decisione porterebbe inevitabilmente a un certo risultato. Dichiarazione questa che però rapportata ad un quadro probatorio altrimenti strutturato si inserisce semplicemente in quella particolare dimensione che io ho chiamato la visibilità all'esterno. La visibilità all'esterno di uno dei due soggetti rispetto all'altro.

E qui mi viene di fare un'osservazione. La ripartizione dei compiti? Allora cosa vuol dire, che

siccome Filippo Graviano si occupava dei problemi di ordine patrimoniale, quando Giuseppe Graviano dette le disposizioni di carattere patrimoniale nella lettera che scrive a Mangano che cosa fa, usurpa i poteri del fratello?

Vedano che non c'è una distinzione di competenze, perché il potere è gestito unitariamente. Ma vogliamo guardarlo sul banco di prova dell'azione militare? Guardiamolo sul banco di prova dell'azione - se di azione si vuol parlare - quella di tipo patrimoniale. È Filippo il ragioniere, "u' Baruni", della situazione, quello dal quale si va col cappello in mano, come Ienna che poi chiede a Pennino di mediare perché ha fatto la sgarberia di lasciare i soldi per i carcerati infilandoli in una busta. È Filippo l'addetto alle entrate, però poi dispone Giuseppe, per lettera. Che cos'è usurpazione?

Seguo un certo ordine, viene un'esposizione un po' per stratificazione come l'altro giorno, Presidente.

Spataro, non ho bisogno di particolari approfondimenti.

Drago, mi ero dimenticato di dire una cosa: quando Giovanni Drago fa il suo ingresso in Cosa Nostra, Filippo Graviano è capodecina. Sarà stato giovane? Non è un qualsiasi uomo d'onore, è un capodecina della famiglia, eh. Loro sanno com'è strutturata: le famiglie in rapporto... le decine in rapporto alla famiglia, le famiglie in rapporto al mandamento.

E di Filippo Graviano, che nel gruppo di fuoco non c'era, era anche in carcere - questo non lo si dimentichi. Qual è il giudizio, che non è una valutazione personale, ovviamente, espresso da Giovanni Drago? Che si trattava di una persona - adopero le parole di Drago, non utilizzo le mie - 'uno dei principali e importanti uomini d'onore sia della famiglia di Brancaccio che del mandamento di Ciaculli'. Questa è la definizione, non una valutazione. Non è uno scrutinio che fa Drago, non sta applicando suoi personali criteri di valutazione. Non è un giudizio estetico è una ricognizione di una situazione.

Certo, anche attraverso conoscenze di questo genere noi comprendiamo perché Riina nel '90 assegna il mandamento a Benedetto e poi lo assegna a Giuseppe e a Filippo Graviano. Perché sono questi, perché sono persone che, ad onta della loro giovane età, l'una, Giuseppe, nell'86-'87, già aveva nelle mani la famiglia; il fratello era capodecina. Ha preso atto di una situazione che c'era, Salvatore Riina, quando ha attribuito in quel certo modo il mandamento. Non ha operato forzature. Le opereremmo noi oggi se sgretolassimo uno ad uno tutti questi elementi per ridurre Filippo Graviano ad una collocazione, ad una responsabilità all'interno del mandamento sottodimensionata rispetto a quella che gli è stata riconosciuta direttamente dal capo di Cosa Nostra.

È quanto risulta anche a Ganci:

"Dopo l'arresto di Lucchese passa la reggenza del mandamento alla famiglia di Brancaccio e vengono messi come reggenti i fratelli Graviano," - virgola - "Giuseppe e Filippo." Queste le parole di Ganci.

Come mai da Ganci non veniamo a sapere che poi strada facendo Filippo ha perso le sue competenze? Come dagli altri? Ma è il Pubblico Ministero che deve dare la prova positiva che non è cambiato nulla? Che si è mantenuta la qualità? Che si è mantenuta l'investitura? In nome di quale principio - ma non dico del processo - della logica?

Brusca, infine, per dire che: 'Filippo non aveva il grado di capomandamento, ma era considerato, non dico alla pari del fratello ma quasi'.

Eh, certo. Brusca è quello stesso che ci dice: 'alle riunioni di commissione veniva Giuseppe'. E quindi la sua dichiarazione è incardinata su questo dato di realtà.

Brusca non sa niente nemmeno della "super Cosa". Brusca conosce bene le storie del suo mandamento, conoscerà meno quelle di Brancaccio. Per sapere cosa è successo nel mandamento di Brancaccio mi fido più delle fonti di prova palermitane, meglio ancora se sono fonti di prove interne al mandamento di Brancaccio: a Pennino, a Drago.

Sta di fatto che quanto mancava Giuseppe c'era Filippo. Quello che non si risolve sul piano normativo risolviamolo sul piano del fatto. E il risultato è lo stesso: quando non c'era Giuseppe c'era Filippo. I personaggi erano intercambiabili, questo ci vuol dire Brusca.

Non penso, voglio dire, che sia una lettura a tesi delle risultanze. Ho citato molte fonti di prova, ho citato documenti, non ho fatto un'operazione di sopravvalutazione di un dato dimenticandone un altro. Non abbiamo fatto un'operazione di questo genere. Non lo facciamo oggi che chiediamo una condanna all'ergastolo nei confronti di Filippo Graviano. Non vi è nulla che faccia pensare che il vertice del mandamento di Brancaccio ha agito dimezzato allorché si è trattato di deliberare la "campagna di strage" e di deliberare tutto quanto occorreva perché organizzativamente ed

esecutivamente la "campagna di strage" fosse concretizzata.

PRESIDENTE: Vedo che il Pubblico Ministero guarda l'orologio, se vuole...

PUBBLICO MINISTERO: Nel dire, signor Presidente e signori Giudici, quali si avviano ad essere quindi le conclusioni, conclusioni all'insegna di una richiesta di altissimo profilo sanzionatorio, la più grave che è prevista dal nostro ordinamento, ho dato ovviamente per scontato qualcosa che richiede un'attenzione in più; un'attenzione, ancora una volta, da parte di loro.

Solo con la sanzione dell'ergastolo voi potete correttamente giudicare i fatti nei quali vi è stata la perdita di vite umane.

Non ho qui con me il Codice perché è assolutamente inutile la lettura dell'articolo 422, che loro senz'altro conoscono. La pena dell'ergastolo è comminata per il reato di strage laddove vi sia perdita di vite umane, come è successo nel nostro caso per due volte.

E parlo di strage indistintamente per tutti i fatti, perché non ci sono tra questi fatti differenze tali per cui debba cambiare quella che tecnicamente si chiama la qualificazione giuridica del fatto.

È stata strage sempre, inesorabilmente, a partire dall'attentato di via Fauro per arrivare all'attentato a Contorno.

Oltretutto - e questo è un piccolo perfezionamento del discorso, dell'illustrazione del dottor Nicolosi stamani - loro hanno presente che il capo di imputazione menziona, relativamente all'attentato a Contorno, non solamente ciò che è avvenuto il 14 di aprile, ma anche ciò che era avvenuto pochi giorni prima. Cioè a dire l'attentato fallito, quello a seguito del quale si sarebbe sentito poco più che il rumore di un detonatore e, anzi, solamente il rumore di un detonatore che esplodeva, tanto - forse - da richiamare l'attenzione di Contorno che evidentemente non ebbe modo di rendersi conto di ciò che era successo.

Nel capo di imputazione che riguarda Contorno siamo in presenza di due episodi di strage, ciascuno dei quali non arrivato a compimento per ragioni indipendenti dalla volontà degli autori del fatto: ragioni nell'un caso da ricondursi a qualche complicazione di carattere tecnico; nell'altro caso da ricondursi viceversa, come loro sanno, all'intervento di un Organo di Polizia. Chiusa questa parentesi e ripreso l'argomento dall'affermazione principale, ribadisco, ribadiamo che di strage si è trattato indistintamente, a partire dal 14 maggio '93 - allorché si è agito per sopprimere una vita umana - per arrivare appunto all'aprile del '93 (?), allorché per due volte si cerca di sopprimere la vita di Salvatore Contorno.

Ogni azione, ogni attentato è contraddistinto dall'intendimento di provocare morte, dall'intendimento di uccidere. È esattamente quello che c'è scritto nella formula iniziale dell'articolo 422.

In due casi l'azione di strage mirava a sopprimere una persona, individuata, predeterminata nella sua individualità: Maurizio Costanzo, Salvatore Contorno. In un altro caso, l'azione mirava a sopprimere un numero indeterminato di persone, in via esclusiva. Nessuna di queste predeterminata nella sua individualità: e sto parlando dell'attentato allo Stadio Olimpico.

Vi è una coesistenzialità del sacrificio di vite umane ulteriori, in aggiunta a quella... quando una vita umana specificamente individuata era stata eletta ad obiettivo, vi è una coesistenzialità tra la soppressione di quella vittima e la soppressione di altre persone non predeterminate.

Non è un argomento inutile, perché la condotta di strage, per essere punibile come tale basta che sia assistita dall'intendimento di uccidere anche una persona sola. Non è un'osservazione inutile, nel senso che noi, dai fatti, abbiamo la dimostrazione che anche quando si è agito per uccidere una persona, si è agito con l'intendimento di provocare il sacrificio di altre vite umane.

Prendano in considerazione la progettata soppressione di Contorno.

Noi sappiamo che è una soppressione che si poteva eseguire utilizzando armi da fuoco. Tanto che, addirittura, si discusse prima, durante e dopo il fatto su questa incongruenza - relativa incongruenza - per la quale il voler compiere un'azione eclatante in definitiva aveva reso più difficile la realizzazione dell'intento, che era quello di uccidere Contorno.

Eclatante cosa voleva dire? Voleva dire che, anziché compiere l'ennesima azione di killeraggio, si voleva sopprimere Contorno e nello stesso tempo realizzare l'azione con modalità tali per cui altre vite umane potessero perire assieme a quella di Contorno.

È la sovrabbondanza dello strumento.

Anche Costanzo si poteva eliminare diversamente, loro lo sanno. Il progetto catanese - se così lo

vogliamo chiamare - era di compiere l'azione con armi tradizionali. Mi pare che dalle dichiarazioni di Costanzo rese in aula si siano avuti tutti gli elementi conoscitivi per stabilire che l'abitudine di Costanzo - che peraltro non viaggiava scortato come loro fanno, né tantomeno era scortato al momento in cui la mattina usciva di casa - era tale, per cui il giornalista poteva essere ucciso con armi da fuoco. Ma si è voluta adoperare l'autobomba nei confronti di Costanzo.

Così come si è voluta impiegare la carica di esplosivo per eliminare Contorno.

L'alto valore intimidatorio del fatto. Come dire, se loro ci pensano bene, che non solo un traditore di Cosa Nostra deve temere per la sua vita, ma deve temere per la sua vita chiunque frequenti un traditore di Cosa Nostra, chiunque sia vicino a un traditore di Cosa Nostra.

Nel momento in cui il traditore di Cosa Nostra si imbatte, va all'appuntamento con quell'evento che ne deve segnare la morte, insieme a lui vanno allo stesso appuntamento coloro che hanno la ventura o la sventura di accompagnarlo.

Lo stesso tipo di considerazione per l'attentato a Costanzo.

Potendo scegliere tra un'azione criminale tradizionale, che avrebbe comportato la soppressione di Costanzo in un qualsiasi momento della sua giornata, si è scelta quell'azione che, se avesse ottenuto l'esito programmato, avrebbe comportato la morte di Costanzo, delle persone che erano con lui in macchina, delle persone della macchina che appoggiava la macchina di Costanzo.

Ecco questo elemento aggiuntivo del mezzo usato, sproporzionato rispetto all'obiettivo, che è un indice sicuro dell'intendimento di distribuire la morte, distribuirlo in maniera indiscriminata.

Noi sappiamo che vittime vi sono state in quegli episodi di attentato in cui l'azione non era volta a sopprimere una vittima predeterminata. Non vi era una vittima predeterminata in via dei Georgofili, non c'era in via Palestro, non c'era a San Giovanni, non c'era a San Giorgio. I morti soprattutto ci sono stati in due episodi nei quali per certo si deve dire che non vi era alcuna morte predeterminata, alcuna vittima predeterminata: via dei Georgofili e via Palestro.

Ma è in ragione di quello che ho detto, è in ragione di quello che sto per dire, che come non abbiamo avuto dubbi, penso che la Corte non avrà mai dubbi sul fatto che si è agito sempre - anche in occasione di questi attentati che non avevano come obiettivo principale la soppressione di una o più vite umane - anche in questi attentati si è agito con l'intendimento di sopprimere delle vite umane.

Sono questi quegli attentati nei quali, come si è cercato di spiegare all'inizio della requisitoria, viene riassunta e viene portata alla sua massima evidenza la componente principale della causale, intesa, questa componente, per quello che allude alla tipologia dell'obiettivo: il patrimonio culturale dello Stato e dell'intera comunità nazionale.

Sono, questi, quegli attentati nei quali il fine di uccidere si coniuga pariteticamente al fine di devastare quei beni che rappresentano, storicizzano l'interesse di un'intera comunità nazionale.

Perché dico che il fine di uccidere si coniuga al fine di devastare? Per una serie di considerazioni che sono i fatti ad imporre, nient'altro che i fatti.

Che senso avrebbe avuto il sacrificio indiscriminato, in più luoghi e tempi diversi, di vite umane, senza caratterizzare queste azioni criminali con l'offesa al patrimonio culturale della comunità nazionale?

In che cosa, in che termini Cosa Nostra avrebbe distinto, caratterizzato la propria azione criminale da quella delle tante soggettività criminali che hanno praticato la strage negli ultimi decenni della vita di questo Paese?

In che termini Cosa Nostra sarebbe riuscita a concretizzare la scelta di quel certo obiettivo?

E noi abbiamo stabilito, con una ricostruzione attenta, che scelta di quell'obiettivo c'è stata, c'è stata per una ragione strategica. Si poteva forse pensare che la scelta di quel certo obiettivo sfumasse, si perdesse strada facendo per lasciare il posto ad un'azione di terrorismo indiscriminato, in un certo senso di tipo tradizionale, ma come tale anche poco capace di esprimere un avvertimento, una minaccia, un'intimidazione; non altrettanto capace quanto l'azione criminale che fosse stata, come lo è, capace di coniugare più obiettivi contemporaneamente.

E sarebbe stato significativo un programma criminoso che si fosse ripromesso di arrecar danno chirurgicamente - chirurgicamente - al solo patrimonio culturale della comunità nazionale senza esporre a rischio le incolumità individuali, l'incolumità collettiva, l'incolumità pubblica.

Al di là di ciò che l'esperienza insegna, al di là del rilievo tale per cui le ferite, quando riguardano le cose, sono ferite che rimarginano prima di quelle che riguardano la vita dell'uomo, considerazione questa che potrebbe appartenere alla nostra coscienza, al nostro modo di guardare gli avvenimenti... Ricordano un certo passaggio dell'esame di Francesco Geraci?

Quando Messina Denaro gli illustra che cosa si va a fare di lì a qualche giorno, o a qualche settimana, al termine di questa illustrazione a carattere preventivo, Matteo domanda a Geraci: 'che ne pensi?' Dato che questo gli parla di attentati che mirano a strutture antiche, cose che devono dare scalpore.

L'obiezione di Geraci: "Se non ci sono persone di mezzo, non fate niente. Quelli che danno sono le persone che saltano in aria. Se ci sono persone che saltano in aria."

Cioè che remunera, nell'ottica di un'organizzazione che passa all'offensiva nei confronti delle istituzioni, è il costo che si impone in termini di sacrificio di vite umane. "A che la faciti, facitila buona", questo è il suggerimento che dà Geraci a Matteo.

Suggerimento inutile, perché Matteo non dirà a Geraci che, viceversa, si agirà solamente per... e si cercherà di evitare che possa correre il rischio qualcuno, che qualcuno possa correre il rischio di perdere la vita, sia esso un bimbo, sia essa una persona anziana, sia esso una persona che si trova occasionalmente nel luogo dove si farà l'attentato.

Cade nel vuoto perché è inutile questa riflessione che Geraci si trova a fare immediatamente.

Cade nel vuoto perché è superflua. Cade nel vuoto perché ciò che avverrà dimostrerà che era superflua. Dimostrerà che si è agito con piena consapevolezza, con piena volizione, con precisa e orientata volizione di sopprimere la vita dell'uomo.

Esercitare il dubbio su questo punto è un'esercitazione forse anche doverosa. Ma è un'esercitazione fine a se stessa: il dubbio svanisce, il dubbio rivela la sua inconsistenza. Non si è operato forse in centri abitati?

Un attentato a un bene della comunità nazionale, un bene di rilievo artistico, un bene di carattere architettonico non lo si può forse praticare anche lontano dai centri abitati, per fortuna o per sfortuna della nostra bella Italia?

Si è operato a ridosso degli edifici di abitazione, anche di notte, come in via Georgofili, nel pieno della notte, quando le abitazioni sono abitate da chi dorme. Così in via Georgofili come a San Giorgio al Velabro.

È terribile. È terribile la considerazione che dopo che in via Fauro si è adoperata un'autobomba, a bordo della quale è esplosa una carica di oltre 100 chili di esplosivo, è terribile ricordarlo oggi, a seguito di che uno o due palazzi, non ricordo più bene, è andato in fiamme - loro ricordano le fotografie che abbiamo visto quando abbiamo cominciato a fare i primi passi dentro questo processo, dentro gli avvenimenti di questo processo - a distanza di 13 giorni, in una strada ancora più stretta di via Fauro, con gli edifici di abitazione letteralmente addossati gli uni agli altri e addossati alla strettissima sede della strada, si è fatto esplodere un'autobomba sulla quale vi era oltre il doppio della carica di esplosivo che c'era in via Fauro. E loro sanno che cosa è successo in quel certo edificio antistante l'Accademia dei Georgofili.

Si è fatto impiego dell'autobomba - io penso a San Giovanni a Laterano, penso a via Palestro - in luoghi nei quali, in considerazione oltretutto della stagione - la fine di luglio, si è soliti far tardi, far tardi per le strade, fare le chiacchiere con gli amici all'aperto - ecco, si è fatto esplodere le autobombe nelle piazze, con decine e decine di persone in prossimità del luogo dove l'autobomba sarebbe scoppiata.

Si è adoperata sempre e solamente l'autobomba; essendo l'autobomba, come loro hanno imparato e per come altri hanno imparato perdendo la vita, un terribile ordigno di guerra. Non è solamente l'esplosivo che detona, non è l'onda d'urto e l'onda di calore, sono le migliaia di schegge, di parti metalliche che sono altrettanti proiettili, che per decine e decine di metri conservano la loro capacità micidiale.

Occorreva forse un'autobomba per fare un attentato che volesse chirurgicamente offendere l'interesse dello Stato a conservare il proprio patrimonio artistico? Occorreva forse l'autobomba? Dopo che si è procurato i morti a Firenze, in quel modo in cui si sono provocati, dopo che qualche cosa di simile già si era evitato per pura combinazione in via Fauro, si continua ad adoperare l'autobomba in via Palestro, si continua ad adoperare l'autobomba nelle piazze di Roma. Proprio perché è l'autobomba quella che si vuole utilizzare, proprio perché è questo terribile ordigno di guerra che si vuole utilizzare.

In guerra si sopprime le vite umane. È esattamente quello che si è voluto fare da parte di Cosa Nostra.

Replicare il modulo - come è avvenuto e come sto cercando di spiegare - è la conferma che nulla di ciò che era avvenuto prima era avvenuto senza che lo si volesse.

La volontà di uccidere le povere vittime di via dei Georgofili, quelle o altre, è documentata dal fatto che con le stesse modalità si è agito a distanza di due mesi. Certo che non si poteva fare

altro che così.

Eppure a Cosa Nostra non mancano gli strumenti, quando vuole, per agire in condizioni di sicurezza. Non si è mai controllato a vista l'obiettivo.

Si è adoprato l'autobomba e la miccia.

Se si voleva agire in condizioni di sicurezza, si sarebbe adoprato il telecomando e si sarebbe controllato a vista il momento dell'esplosione.

Si sarebbe evitato di adoprare l'autobomba; si sarebbe adoprato una carica di esplosivo; magari più piccola, ma si sarebbero forse ottenuti gli stessi danni.

Si poteva collocare a una finestra, ad una porta, a un muro. No, sempre e inesorabilmente l'autobomba, che garantisce della propria capacità di morte. Dall'anno prima, dal 19 luglio del 1992, se non vogliamo andare più indietro.

Ecco perché di strage si è trattata, di strage voluta, praticata come tale, praticata solo e in funzione del fine di morte, del fine di uccidere, che doveva accompagnare di volta in volta l'altro obiettivo, fosse esso museo, fosse una chiesa, fosse un celebre giornalista, fosse un pentito di mafia, fosse una persona che vestiva la divisa.

Saremmo arrivati a queste conclusioni anche senza gli anonimi imbucati nella notte tra il 27 e il 28 luglio, dove l'ignoto - ma ignoto solo come redattore - l'ignoto autore dell'anonimo ha voluto arrogantemente precisare che, se fino a quella data la soppressione di vite umane non era il fine esclusivo, da quella data in poi sarebbe stato il fine esclusivo.

Ho qui con me delle sentenze della Cassazione che mi abilitano a fare il tipo d'indagine che ho fatto per stabilire che si è trattato di un disegno criminoso unitario anche rispetto al tipo di azione criminale che ne costituisce il contrassegno più importante, quello che veramente la caratterizza in termini di gravità.

È il caso, è necessario che ne ricordi gli estremi? Francamente, mi sembrerebbe, da un lato, di mortificare argomenti che non sono miei, gli argomenti stanno nei fatti.

La Cassazione, che ha deciso in situazioni analoghe nell'84 e nel '91, è qualche cosa di troppo lontano dai morti nostri, indica delle formule. E spiega che il Giudice ricaverà la dimostrazione della volontà di uccidere dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato. La Cassazione consegna delle formule straordinariamente utili in questa come in altre situazioni. E io non le dimentico queste formule.

So solo che l'argomento non è né mio né della Cassazione; l'argomento sta nei fatti, nella loro incontrovertibilità, nella loro prepotenza.

I fatti hanno una testa dura, come si dice qualche volta in politica.

Da qui la condanna all'ergastolo per molti degli imputati; 14 saranno le richieste di condanna all'ergastolo.

Non sarà di condanna all'ergastolo, la richiesta di condanna per Emanuele Di Natale. Non lo sarà per la ragione che il Pubblico Ministero ritiene che per il fatto di strage di via Palestro, nei confronti di Di Natale vada pronunciata una sentenza di assoluzione.

Qual è il punto?

Loro sanno qual è la situazione di Di Natale Emanuele in rapporto ai fatti e hanno particolarmente evidente la situazione di Emanuele Di Natale in rapporto agli attentati di Roma del 27 di luglio.

Sintetizzando - dato che non mi interessa ripercorrere la condotta di Emanuele Di Natale - sintetizzando e richiamando tutta quella argomentazione che io spero sia stata chiara, fatta a proposito delle posizioni di Ferro Giuseppe, di Ferro Vincenzo e anche di Antonino Messina, per Di Natale si è trattato di una consapevolezza acquisita strada facendo, progressivamente, e accompagnata da condotte significative dal punto di vista del contributo causale, spintesi fino alle fasi preesecutive degli attentati di Roma.

È una consapevolezza che non poteva altro che formarsi strada facendo, perché è indubitabile che, essendo Di Natale assolutamente estraneo ai circuiti di deliberazione - ma anche di programmazione, di organizzazione - nei quali si è mossa Cosa Nostra e dei quali si è avvalsa Cosa Nostra e i suoi referenti, la consapevolezza di Di Natale, in una prima fase, si è strutturata semplicemente sul fatto di detenere in concorso con altri esplosivi.

Occorrerà del tempo perché Di Natale si renda conto di qual è la destinazione d'uso di questo più che considerevole carico di esplosivi che è stato accumulato nel suo cortile.

Occorrerà che Di Natale veda arrivare delle auto, assista a delle operazioni, presti la sua attività che, strada facendo e progressivamente diminuisce, occorre che autobombe definitivamente realizzate, Di Natale si capaciti del fatto che, di lì a poco, quando cioè le autobombe escono dal cortile dell'abitazione del figlio e andranno ad esplodere da qualche parte.

Ecco, in questi termini loro dispongono degli elementi che occorrono - e non potrebbe essere diversamente, a mio parere - per affermare la responsabilità di Di Natale Emanuele in relazione agli attentati di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano.

Con quella qualificazione più puntuale della consapevolezza, intesa come dolo di partecipazione che - lo dico ancora - credo di aver già illustrato quando abbiamo trattato altre posizioni e che ora non credo di dover esporre ancora.

Per quale ragione il Pubblico Ministero formula invece una richiesta di assoluzione per l'attentato di via Palestro nei confronti di Di Natale?

Perché il Pubblico Ministero ragiona così: è possibile, ma non è certo, che il Di Natale abbia saputo che si stava svolgendo parallelamente una attività criminosa analoga a questa a Milano, che quindi si sarebbe realizzata con gli stessi moduli operativi; con l'uso di esplosivo, quantomeno.

Perché dico non è certo? Perché io sarei poco sincero con me stesso e poco sincero con la Corte se tirassi un sipario davanti a tutte quelle dichiarazioni rese dal Di Natale nella fase delle indagini preliminari; dichiarazioni che sono nella disponibilità della Corte perché sono state utilizzate per le contestazioni; dichiarazioni nelle quali c'è una iperfetazione, una iperfetazione dell'accusa anche a proprio carico da parte di Di Natale.

Come loro sanno, Di Natale ebbe... arrivò a dichiarare che, tutto l'esplosivo utilizzato per tutti gli attentati era partito dal cortile di casa sua.

Quindi era partito dal cortile di casa sua, dove prima era stato accumulato, una tonnellata di esplosivo: quello utilizzato in via Fauro, quello utilizzato agli Uffici e tutto il resto.

Parlo di una iperfetazione, di un gigantismo dell'accusa di Di Natale, anche in proprio danno.

E allora quando, come residuo di questo atteggiamento direi quasi pantoclastico di Di Natale, anche in proprio danno.

Resta ancora al dibattito l'affermazione di avere egli saputo anticipatamente che una qualche azione criminale doveva essere compiuta anche a Milano, a me resta il dubbio che questa osservazione non sia vera.

Oltretutto perché, la persona che lo dovrebbe aver messo al corrente di questa situazione, Scarano Antonio, che non è certamente animato da alcuna generosità nei confronti di Di Natale, nega di aver mai detto al Di Natale una cosa di questo genere.

È singolare. In un caso di questo genere - ma non è l'unico - si crede piuttosto a colui che scagiona, piuttosto che a colui che si autoaccusa. Siamo arrivati proprio al vertice.

Di Natale si attribuisce delle conoscenze sui programmi criminali di Cosa Nostra che Scarano, che dovrebbe avere quelle conoscenze consentito al Di Natale di avere, esclude possa avergli ma partecipato.

Non vi è una scelta, perché non c'è niente da scegliere; non vi è uno schierarsi, perché non c'è da schierarsi da nessuna parte. Il Pubblico Ministero non si schiera, il Pubblico Ministero registra e prova a ragionare.

E allora è portato, anche in questa situazione, è portato ad attribuire alla dichiarazione di Scarano una portata che se non è dirimente in senso assoluto, contrasta, neutralizza l'affermazione contraria del Di Natale.

Per ragioni che illustrerò - ragioni ulteriori - tra qui a poco, spiegherò, spiegheremo perché proponiamo una certa richiesta nei confronti di Antonio Scarano, di applicazione di una certa diminuzione.

Gli argomenti principali li illustrerò tra un attimo.

Ma ora non posso non segnalare, per quello che questo dato può rappresentare, non posso non segnalare che il detenuto Antonio Scarano - all'epoca era detenuto, quando è arrivato davanti alla Corte era sempre detenuto, era detenuto da un pezzo - è persona che ha confessato degli omicidi senza che nessuno gli avesse contestato niente.

Quando la ammissione di responsabilità è spontanea, non provocata da alcuna contestazione, questo è uno dei parametri riconosciuti, classicamente riconosciuti da tutti i Giudici - siedano in Cassazione, siedano nei Tribunali o nelle Corti di Assise - per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni che provengono da quella stessa fonte, da quella stessa persona.

Ecco perché ad onta e nonostante l'affermazione a proprio carico resa dal Di Natale, noi che pur chiediamo - lo abbiamo spiegato - noi che pur chiediamo la condanna di Scarano anche per l'attentato di via Palestro, ciò non pertanto noi riteniamo che si possa correttamente chiedere la condanna di Emanuele Di Natale per quello stesso fatto. Non solo per un problema di consapevolezza, ma anche per un problema che si lega piuttosto all'efficienza causale di un

ipotetico contributo, da parte di Emanuele Di Natale, in ordine all'attentato di via Palestro. Checché egli ne avesse riferito all'epoca in cui diceva che l'esplosivo era partito, anche quello di via Palestro, era partito dal cortile di casa sua - nel qual caso il concorso a titolo di partecipazione materiale sarebbe stato direi scolastico - ecco, allontanatisi pur da quel momento in cui le dichiarazioni di Di Natale potevano essere fuorvianti, resta che oggi dobbiamo, per affermare la responsabilità di Emanuele Di Natale per la strage di via Palestro, operare positivamente una ricognizione di quale segmento della sua condotta abbia avuto una efficienza causale, possa avere avuto una efficienza causale rispetto al fatto di strage, appunto, di via Palestro.

È qui che una affermazione in termini di certezza e in termini positivi, a parere di chi vi sta proponendo le sue considerazioni, non è praticabile, non è consentita.

Ne deriverà una richiesta, per Emanuele Di Natale, relativamente al fatto di strage di via Palestro, di assoluzione, ai sensi del II comma dell'articolo 530.

Per Di Natale, però, sarà necessario anche sollecitare alla Corte una pronuncia di esclusione nei confronti di questo imputato di due aggravanti; aggravanti strettamente soggettive, quali sono l'aggravante di terrorismo e l'aggravante di mafia.

Per persona che è stata così marginalmente, non dal punto di vista del fatto - non si ragiona di 116, assolutamente, si ragiona semplicemente di esclusione di un aggravante che si lega ad un profilo proprio soggettivo della responsabilità - ecco, queste due aggravanti ci pare corretto, al cospetto di tutti i dati del processo, di chiedere che siano escluse.

Su questa falsariga, che forse falsa non è, allora, si è mosso anche il Giudice dell'udienza preliminare quando, come il Giudice del giudizio abbreviato, ha emesso una certa pronuncia nei confronti del figlio e del nipote di Emanuele Di Natale. Pronuncia che è sì di condanna, con una costruzione diversa della responsabilità; forse giustificata per l'ancor più ristretto ambito in cui si è mossa la condotta di quelle certe persone - parlo di Siclari Piero e di Maniscalco Umberto - per l'uno e per l'altro, con esclusione delle aggravanti, esattamente sulla base dell'argomento che io ho più che sinteticamente enunciato.

Si dovrà anche fare, secondo il nostro parere, applicazione di attenuanti. E il discorso è nello stesso tempo agevole, ma anche abbastanza impegnativo.

Il capo di imputazione menziona l'aggravante della finalità di mafia e menziona l'aggravante della finalità di terrorismo.

Non credo che ci sia, a questo punto, da introdurre argomenti a dimostrazione della sussistenza di entrambe le aggravanti.

Dell'aggravante e della finalità di terrorismo, quasi senza accorgersene, abbiamo parlato, il Pubblico Ministero ha parlato per giorni e giorni, quando ha parlato della causale strategica della "campagna di stragi".

Così come non c'è bisogno di argomentare intorno all'aggravante della finalità di mafia, per la semplice ragione che tutto il processo - e quindi anche tutta la requisitoria - si articola su quelle realtà che danno sostanza all'aggravante.

Dobbiamo piuttosto parlare di attenuanti speciali, sia in tema di terrorismo, sia in tema di mafia. Risolviamo subito un problema.

Sono due attenuanti che, così come avviene per le aggravanti, a parere di chi vi parla, possono concorrere - e concorrono, come in questo caso - perché hanno un nucleo centrale comune, ma si articolano sulla configurazione della responsabilità in termini attenuati in rapporto a beni giuridici diversi.

Non mi voglio spingere oltre; mi basta enunziarla, questa situazione.

Così come non sarebbe dubitabile che convivano le aggravanti della finalità di mafia e della finalità di terrorismo, così non è dubitabile che convivano le due attenuanti. Perché, se una parte della condotta nella quale si risolve poi il trattamento sanzionatorio attenuativo è comune, non c'è dubbio che le condotte sono traguardate rispetto ad un bene giuridico nell'un caso, rispetto ad un altro bene giuridico nell'altro.

Sono le attenuanti, entrambe, della dissociazione dalla pratica criminale terroristica, dalla pratica criminale mafiosa, riflessa nei reati che il Giudice deve giudicare. Non sono le attenuanti su una vita di una persona; sono attenuanti sui singoli fatti che formano oggetto del giudizio.

Sono attenuanti che si costruiscono su due aspetti, fondamentalmente: da un lato la dissociazione, dall'altro una condotta processuale produttiva di certi risultati.

Non è sufficiente uno dei due elementi perché si abbia l'applicazione, si abbia la possibilità di applicare l'attenuante; occorre: e la dissociazione e il comportamento rilevante.

Qualcosa debbo dire per sottolineare come il valore politico e sociale di una normativa di questo

genere si riconosce piuttosto nella dissociazione, anziché nel contributo alle indagini o nel contributo alla formazione della pena.

Questa cifra il Legislatore l'ha fatta sostanzialmente due volte nella propria storia: nel '79, e infatti quell'aggravante che trovate scritta nel capo di imputazione è prevista da un articolato del dicembre del '79, e nel 1991.

Tutte e due le volte, il Legislatore, prendendo in considerazione che si trattava di equilibrare, ma anche di dare compiutamente soddisfazione a interessi apparentemente contrastanti. Da un lato c'è l'interesse ad applicare la pena, quello che si chiama la pretesa punitiva dello Stato; dall'altro vi è, vi è stata nella considerazione di chi le leggi le approva, della necessità di scardinare, di scardinare l'omertà - termine questo poco appropriato per le organizzazioni terroristiche, termine questo assolutamente appropriato per le organizzazioni mafiose - scardinare l'omertà per la stessa ragione della quale Cosa Nostra pretende che nessuno si azzardi a scardinare l'omertà. Essendo, lo scardinamento dell'omertà, un fattore distruttivo per una organizzazione criminale; lo è stato per il terrorismo, lo è per Cosa Nostra e per tutte le altre organizzazioni criminali.

Le organizzazioni criminali si combattono anche in sede giudiziaria; si combattono in maniera incruenta, si combattono, e quindi non si combattono, in sede giudiziaria si sanzionano i comportamenti delle associazioni criminali. E per sanzionare i comportamenti delle associazioni criminali è fondamentale che la coesione dell'associazione criminale ceda, ceda quante più volte è possibile.

Lo Stato non rinuncia, non ha mai rinunciato alla propria pretesa punitiva: l'ha attenuata. L'ha attenuata perché ha avuto, non miopemente ma realisticamente, ha avuto cognizione del fatto che le situazioni, compreso i crimini più gravi, praticate da organizzazioni criminali agguerrite e delle quali il segreto, la segretezza è la prima delle condizioni di sicurezza, bene, per conoscere è indispensabile che si sfaldi, che si rompa la coesione, l'omertà, il segreto.

Questa è la normativa che noi vi chiederemo di applicare.

Vi chiederemo di applicare, quindi, questa normativa, e più specificamente l'articolo 4 del Decreto Legge numero 625 del 1979 e l'articolo 8 del Decreto Legge numero 152 del 1991, per:

Carra Pietro, per Ferro Vincenzo, per Grigoli Salvatore, per Scarano Antonio, per Giuseppe Ferro e per Giovanni Brusca.

Non ve lo chiederemo per Di Natale per una ragione molto semplice: che, escludendosi le due aggravanti nei confronti di Di Natale, come un attimo fa ho anticipato, nei suoi confronti non sono applicabili queste attenuanti.

È legislativo questo limite; non si possono applicare queste diminuenti se non a condizione che sussistano quelle certe caratterizzazioni, o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, del reato del quale si è chiamati a rispondere. Escludendosi quelle certe caratterizzazioni che, nel nostro caso, hanno sempre la struttura dell'aggravante, non si fa luogo alla applicazione di quelle certe circostanze.

Ma, in altro modo, il comportamento processuale, e non solamente quello, di Di Natale che deve essere apprezzato - il termine è neutro - apprezzato dai Giudici, potrà, appunto, trovare la sua giusta dimensione in termini di sanzione penale applicabile.

Se ho parlato di dissociazione come uno degli aspetti di queste diminuenti, ho anticipato che, però, si tratta di commisurare la applicabilità di queste disposizioni ad un comportamento, ad un comportamento specifico che, nel nostro caso e per tutti gli imputati, ha a che fare con la formula nelle due disposizioni, che sostanzialmente è equivalente, del concreto aiuto all'Autorità di Polizia, all'Autorità Giudiziaria, al fine di ricostruzione puntuale dei fatti e di individuazione dei colpevoli.

Fuori dal tecnicismo delle due disposizioni, che cosa vuol dire, questo sistema di attenuazione della sanzione?

Vuol dire che, se dall'imputato - perché è l'imputato il destinatario della applicazione di questa norma - se dall'imputato dissociatosi dall'ambiente criminale nel quale il reato è maturato ed è stato eseguito, se dall'imputato - ripeto - viene, nella sede naturale, davanti al Giudice, prima nella sede delle indagini preliminari, se vi è un momento antecedente... nel nostro caso, come loro fanno, vi sono tre situazioni, nelle quali la condotta che dà luogo all'attenuante si è manifestata a valle del provvedimento che ha disposto il giudizio, quindi a valle della chiusura delle indagini preliminari: Brusca, Grigoli, Giuseppe Ferro.

Gli altri tre, invece, quasi simmetricamente, avevano avviato la loro collaborazione in fase antecedente la chiusura delle indagini preliminari; in ordine di tempo: Pietro Carra, Antonio Scarano, Vincenzo Ferro.

Ecco, il contributo deve assicurare, in termini di realtà, al Giudice la possibilità di scrivere nella sua sentenza, correttamente - meglio di quanto non avrebbe potuto fare se non avesse avuto quel certo contributo - la possibilità di scrivere correttamente ciò che è avvenuto in relazione a questo, a quello, o a quell'altro delitto che deve giudicare.

Perché è sempre la ricostruzione del fatto, sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, quello che deve essere assicurato dal contributo della persona che ha preso le distanze dal reato, dai concorrenti e dall'organizzazione criminale.

Non è un caso che attenuanti di questo genere abbiano a che fare proprio e esclusivamente con le organizzazioni criminali, perché sempre di organizzazioni criminali si tratta, quando si ha a che fare con fenomeni di terrorismo, mai di fatti episodici o di autori singoli, sempre con organizzazioni criminali si ha a che fare, per definizione, quando ci si imbatte in delitti di mafia. Ma perché per tutti questi imputati? E perché per ciascuno di essi?

Per alcuni l'argomento è di facile lettura.

L'ampiezza, l'estensione delle dichiarazioni di Pietro Carra è già l'elemento sufficiente per stabilire che entrambe le attenuanti vanno applicate.

L'ampiezza e l'estensione delle dichiarazioni di Scarano.

Non si sarebbe potuto scrivere con altrettanta esattezza dell'attentato di via Fauro, in assenza del racconto puntuale e verificato di Scarano Antonio.

Non si sarebbe scritto, probabilmente, nemmeno un rigo sulla mancata strage dell'Olimpico.

Di questa strage nessuno avrebbe saputo; ne avremmo avuto gli echi - mi pare di averlo detto qualche giorno fa - attraverso qualche racconto più o meno sfilacciato di qualche altro collaboratore, ma non saremmo riusciti a trasferire questo racconto su nulla di concreto.

Lo stesso discorso vale per Vincenzo Ferro.

Guardino, non rileva - e qui, non mi muovo per una intuizione personale, mi muovo sulla base di un orientamento che è convalidato, che è riconosciuto, che risponde ad una logica di giustizia, oltre che ad una logica di razionalità - non rileva il fatto che Vincenzo Ferro, riferendo per secondo - adopriamo le parole per quello che valgono - in ordine all'attentato di via dei Georgofili abbia aggiunto poco a quanto già si sapeva per le dichiarazioni anche di Pietro Carra.

Non rileva perché il giudizio sui presupposti di applicabilità dell'attenuante, deve essere condotto isolando il contributo che proviene da quel certo imputato rispetto agli altri.

Isolandolo che cosa vuol dire? Vuol dire trasferendolo su un terreno di valutazione astratta, quasi che se non si conoscessero gli altri contributi.

Perché dico: risponde ad una esigenza di giustizia?

PUBBLICO MINISTERO: Stavo dicendo che, per stabilire la decisività del contributo, in termini di conoscenze apportate, conoscenze trasferite che proviene dall'imputato, il Giudice deve isolare, come in laboratorio, questo contributo e verificarlo, a prescindere dagli altri contributi che, magari, abbia sullo stesso fatto.

Se così non fosse, si avrebbe, per esempio - io esemplifico nei termini, spero, più efficaci - si avrebbe, paradossalmente, che se due persone decidono di collaborare insieme, più o meno con gli stessi tempi, ed una ha la ventura di poter esternare il suo contributo prima dell'altra, neutralizzerebbe - neutralizzerebbe, per un fatto assolutamente accidentale - neutralizzerebbe all'altra la possibilità di beneficiare della stessa attenuazione di pena.

È un esempio che io ho molto banalizzato, ma è una delle situazioni classicamente prese in esame per stabilire, quindi, che il Giudice è tenuto a valutare il contributo in relazione alla quantità delle conoscenze disponibili da parte del soggetto, altrimenti e perversamente il regime di attuazione delle pene opererebbe solamente per chi molto sa perché è molto ha delinquito, e non spetterebbe a chi meno sa perché ha commesso pochi reati; si avrebbe che il Legislatore si è inventato un trattamento sanzionatorio di favore, in sacrificio di colui che ha avuto esperienze criminali modeste, e a vantaggio, pressoché esclusivo, di chi ha avuto esperienze criminali importanti.

Così come, e lo ripeto, la decisività del contributo va valutata in astratto.

In astratto in rapporto a che cosa? Non certo in rapporto a elementi assolutamente secondari, in ordine al fatto di reato, ma va valutata in astratto in rapporto a quanto in più di conoscenze conferisce, o avrebbe potuto conferire la dichiarazione, le dichiarazioni dell'imputato, in ordine a quel certo fatto.

Ecco perché la posizione di Ferro Vincenzo - comunque importante per il contributo processuale

che ha dato - è quella che proprio riproduce questo che è, in un certo senso, lo schema tecnico dell'applicazione delle attenuanti.

Vi eran già le dichiarazioni di Carra sul fatto che in via dei Georgofili gli esecutori materiali erano stati quelli e non altri; addirittura erano stati emessi dei provvedimenti cautelari sulle dichiarazioni di Pietro Carra, riscontrate.

Ferro Vincenzo, per altro, non era raggiunto da alcun provvedimento cautelare; era detenuto per il 416-bis su misura cautelare richiesta ed eseguita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

Ha ricevuto un'informazione di garanzia dal Pubblico Ministero di Firenze, dopodiché, da persona alla quale non era stata elevata nessuna contestazione - con provvedimento cautelare, questo è ovvio - ecco, dopodiché Ferro Vincenzo ha fatto una puntuale e, per certi aspetti, nuova rappresentazione degli avvenimenti.

È dalle dichiarazioni di Ferro Vincenzo che si è potuto determinare il ruolo di Gioacchino Calabrò; è dalle dichiarazioni di Ferro Vincenzo che si sono acquisiti elementi decisivi per la posizione dell'imputato Giorgio Pizzo.

La posizione di Salvatore Grigoli è analoga.

Alle dichiarazioni di questo imputato si deve il chiarimento di un aspetto fondamentale del processo: la provenienza degli esplosivi; non solamente la gestione, guardino.

Io, qui, provo a guardare le imputazioni un po' da lontano, provo a guardare al processo come storia: la provenienza degli esplosivi impiegati nelle stragi.

Molti indicatori c'erano, ma le dichiarazioni di Grigoli sono quelle che hanno consentito al nostro bagaglio complessivo di conoscenze di fare il salto di qualità.

È esplosivo di Cosa Nostra; è esplosivo che viene dal mare, viene dallo scaricamento di ordigni militari; è esplosivo che poi ha avuto una sua gestione, per situazioni e per imputati, che Grigoli ci ha aiutato a ricostruire in maniera estremamente - come loro sanno - circostanziata e circostanziata al punto tale da darci la possibilità di convalidare tutte le indicazioni che Grigoli stesso ci ha fornito.

La ragione per la quale questa richiesta di attenuanti si estende anche alle posizioni di Giuseppe Ferro e di Giovanni Brusca si può svolgere in un unico contesto.

Può sembrare che io mi allontani ancora un po' dalle imputazioni e mi avvicini... e mi porti su un piano che è o troppo alto o troppo basso, a seconda dei punti di vista, rispetto all'epigrafe della vostra sentenza.

Credo, però, che sia possibile, per me, spiegarvi che non credo di allontanarmi né punto né poco dalle vostre imputazioni.

Vediamo se mi riesce spiegarvi.

Se si fosse trattato, in questa aula, per una scelta del Pubblico Ministero, di iniziare la storia di questi delitti dal 24 di maggio del 1993, ovvero dall'11 maggio del 1993, vale a dire dal momento in cui, rispettivamente, Carra - più o meno - imbarca sul traghetto Freccia Rossa, il suo carico di rimorchi e di esplosivi, ovvero dal giorno in cui fa la sua comparsa sotto le finestre della casa di Scarano, Fifetto Cannella. Che processo avreste conosciuto?

In altri termini: come avreste potuto risolvere tutta una serie di interrogativi: ma siamo sicuri che sian questi imputati? Ma siamo sicuri che siano questi imputati in quanto appartenenti di questa organizzazione? Ma qual è la ragione per la quale questi imputati hanno commesso quelle stragi? Ma da chi, all'interno della loro organizzazione, hanno ricevuto l'ordine di farlo? Ma, all'interno della loro organizzazione, chi è che ha avuto prima l'idea e poi la capacità di deliberare gli attentati?

Non c'è dubbio che vi sareste posti queste domande.

Non c'è dubbio che il Pubblico Ministero doveva fare in modo che voi potete decidere su ciascuna di queste domande, e qui voi siete, come sempre, assolutamente sovrani. Ma sarebbero state domande essenziali al processo e quindi all'imputazione; così è come essenziale al processo è capire se è sufficiente o meno la prova per condannare Pizzo, o per condannare Giuliano, o per condannare Lo Nigro.

Se mi si passa la metafora, la Corte avrebbe rifiutato - apparentemente - un processo nel quale il Pubblico Ministero non si fosse cimentato con il compito, mi pare arduo, di dare al suo Giudice tutti gli strumenti utili per capire... se non tutti, almeno buona parte dei perché delle stragi.

È un'aspettativa generale, è un'aspettativa alla quale voi corrisponderete con la vostra sentenza nei termini, e solamente in quelli, nei quali vi orienterà la vostra scienza, la vostra coscienza.

Il Pubblico Ministero ha fatto solo delle proposte, come fa solo delle richieste; però le richieste del

Pubblico Ministero sono per la Corte - perdonatemi di usare nuovamente una frase che ho usato qualche tempo fa - tra le sue richieste, il Pubblico Ministero ha anche quella che questa Corte scriva - perché altri non lo potranno mai scrivere - scriva questa pagina di questa storia del nostro Paese.

Solo la Corte di Assise di Firenze può scrivere questa pagina della storia del nostro Paese.

È una pagina criminale della storia del nostro Paese; non è una storia criminale nella storia del nostro Paese. La deciderete e la scriverete.

Si poteva, da parte del Pubblico Ministero, ed io ritengo anche da parte di voi Giudici, scrivere questa pagina, rispondere a questi interrogativi, negli stessi termini in cui secondo la nostra opinione voi potete farlo oggi, se da Brusca ed anche da Ferro Giuseppe non vi fosse stata fatta una illustrazione di ciò che è successo dentro l'organizzazione, prima, durante ed anche dopo i fatti di strage, in quel terribile prima che è l'anno 1992?

Nessuno potrebbe mai pensare e nessuno l'ha mai pensato che, se le stragi sono iniziate il 14 maggio del 1993, l'ideazione e la deliberazione di questa strage andasse ricercata nei giorni immediatamente precedenti.

Nei giorni immediatamente precedenti il fatto può maturare un delitto passionale, non matura una "campagna di strage".

Ogni proposta di certezza sarebbe stata una proposta zoppa, una proposta claudicante, se non fosse stata accompagnata dalla possibilità di proporre quell'insieme di conoscenze che è sufficiente - secondo chi vi parla - è sufficiente per scrivere una risposta a quasi tutti i perché, a spiegare il perché di ciascuna strage, ed a spiegare il perché di tutte queste stragi assieme.

Il fatto che all'imputato Brusca si debba addebitare, accanto ad un contributo di ricostruzione - questo da ascrivergli a merito - che ha consentito di capire episodi come la vicenda Bellini, l'episodio di Boboli, di cominciare a capire la vicenda della trattativa, accanto a questi che sono sicuramente contribuiti di conoscenza da ascrivere a merito di Brusca, vi è qualche cosa che gli va addebitato: gli vanno addebitati, a Brusca, le interpretazioni, le enfattizzazioni interpretative. Il discorso è molto semplice, se si ritiene che determinate enfattizzazioni, determinati fanatismi interpretativi, che Brusca ha manifestato anche in aula, fossero all'insegna o della volontà di confonderci le idee, o della volontà di tenerci nascosto qualche cosa, voi vi orienterete per una certa decisione.

È opinione di chi vi parla che le enfasi interpretative, i fanatismi interpretativi di cui Brusca è stato protagonista qui in aula, non siano altro che la continuazione che opera come un riflesso automatico, come un riflesso incondizionato, per Brusca e non solamente per Brusca, oggi in aula come all'epoca in cui da latitante seguiva ed interpretava - interpretava seguendo - e l'evoluzione della vicenda Bellini e l'evoluzione delle altre vicende, che ho citato poco fa.

Qui mi fermo, perché l'argomento sicuramente sarà oggetto di approfondimento da parte dei difensori. L'ora è già avanzata; credo di aver già sufficientemente illustrato le ragioni poste a fondamento della richiesta di applicazione delle due attenuanti per questi imputati.

Mi resta da dir una cosa ancora, e cioè che per questi imputati proponiamo richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Le proponiamo, anche, per due degli imputati...

PRESIDENTE: Chiedo scusa: questi sarebbero, per la precisione?

PUBBLICO MINISTERO: Lo sto per dire.

PRESIDENTE: Ah, grazie.

PUBBLICO MINISTERO: Lo sto per dire, Presidente.

Proponiamo la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche per quattro imputati: per Emanuele Di Natale, per Ferro Vincenzo e Carra Pietro.

Tra le persone per le quali proponiamo richiesta di applicazione del regime attenuativo speciale solamente queste due persone - secondo il Pubblico Ministero - meritano che si faccia applicazione anche del regime attenuativo ordinario, quello delle circostanze attenuanti

generiche.

Perché dell'uno e dell'altro - di Ferro Vincenzo e di Carra Pietro - ci pare che si debba sottolineare quanto al secondo, quanto al secondo, la particolare situazione dalla quale genera la sua implicazione nella vicenda di stragi nasce ad onta della sua riluttanza, nasce perché non può far diversamente, nasce perché gli si presenta una persona che conta assai e che gli mette molta paura e che lo recluta, non dandogli la possibilità di replicare, perché si presti con il suo camion a fare certi trasporti, dando così a Carra la possibilità di rapportarsi subito, di sintonizzarsi subito con la situazione che potrebbe derivare da un possibile rifiuto.

Carra ha paura: "Non potevo dir di no."

È così, mi pare... si coglie così bene la verità di questa affermazione di Carra.

Carra ha il torto di venire da una famiglia che ha una qualche caratura mafiosa: il padre, come loro fanno.

Anche Cancemi è stato in grado di dire qualche cosa sul conto del padre di Carra.

Il torto di Carra è quello di essere un giovane che nasce in un ambiente mafioso; di non poter prendere le distanze dal suo ambiente; di non potersi impermeabilizzare rispetto a Cosa Nostra. Il dramma credo non sia solamente di Carra, credo sia stato di tante persone, credo che tuttora tante persone vivano questo dramma.

Non è quello di avere un'attenzione per Cosa Nostra, il dramma è rappresentato dal momento in cui Cosa Nostra ha un'attenzione su una certa persona.

A Cosa Nostra Carra non è sfuggito, non poteva sfuggire; come tanti altri non hanno potuto altro dir sì.

Non è diversa la situazione di Vincenzo Ferro.

E a questa situazione io credo che poi vada aggiunta una considerazione anche su questo singolare e contraddittorio tentativo, del quale comunque Ferro è stato protagonista, di mettere il baricentro della sua vita piuttosto dalla parte degli studi piuttosto che dalla parte del crimine. È un tentativo che Ferro ha fatto e ad onta del quale - episodicamente, peraltro - è stato implicato dentro un fatto di strage come quello per il quale voi, se accoglierete le nostre richieste, lo condannerete.

Le attenuanti generiche sono richieste anche per Di Natale Emanuele.

È l'unico strumento, ma deve essere impiegato, attraverso il quale accordare un riconoscimento a questo contributo che alla ricostruzione dei fatti Di Natale, con le sue forzature, con le sue enfasi ha dato.

È un contributo preterintenzionale, quello di Di Natale; uno dei casi, secondo me, più rari, ma questo processo è anche il processo delle rarità. Ecco, il contributo preterintenzionale quanto si voglia ma è un contributo indiscutibile.

Le attenuanti generiche vengono richieste anche per Messina Antonino, essenzialmente per la ragione che le attenuanti sono lo strumento, in questo caso, insostituibile per adeguare la pena alla gravità obiettiva della condotta, del fatto, della condotta soprattutto tenendo presente che il coinvolgimento di Messina Antonino, persona incensurata, persona distante dalle vicende di Cosa Nostra, ciò non pertanto si è trovata coinvolta, si è fatta coinvolgere; non ha subito il coinvolgimento, si è fatta coinvolgere in un fatto di strage al di là di quanto non fossero le sue iniziali intenzioni, al di là di quanto non sia stato il suo stile e il suo costume di vita.

E questo non incide sulla gravità del fatto, non incide sulla entità, che sarà alta, della pena richiesta. Però le circostanze attenuanti generiche ci sembra che siano quelle che meglio servano al Giudice, possano servire al Giudice per stabilire un punto di equilibrio adeguato tra la pena e la colpevolezza.

È quindi, Signori della Corte, il momento delle conclusioni.

Prima di leggere le conclusioni, voglio rappresentare una riflessione; non è per la Corte, è per qualcuno dei presenti che non nomino.

Noi abbiamo fatto, in certi giorni, questo processo... da pensare che eravamo in regime di privacy, come se il processo fosse stato un fatto che riguardava noi e gli imputati.

Siamo passati, io e non solo io, tra questi, da situazioni di estremo clamore - io ricordo il clamore dei giorni delle bombe, e ve lo ricordate sicuramente anche voi, il clamore della sofferenza, che è ancor più forte il clamore delle bombe - ecco, dal clamore al silenzio.

Il silenzio soprattutto di quando la nostra testa, la nostra mente si prova ad operare, si prova silenziosamente ad operare per cercare di dare un senso al nostro dovere, alla nostra funzione, cercare di fare qualcosa che sia utile nel senso vero del termine.

Clamore e silenzio. Il clamore, l'emozione che provoca la mente ad operare in silenzio, clamore e

silenzio che si attraggono e nello stesso tempo si respingono.

Credo che sia una sensazione... credo, con questa riflessione, di potermi rivolgere a qualcuno dei presenti in aula e forse anche alla Corte, alla quale chiedo scusa per certe puntate emotive, come nell'udienza di ieri l'altro. Ma credo che se riusciremo, come forse siamo riusciti fino ad oggi, a convivere con il clamore anche delle nostre emozioni e delle nostre passioni, e con il silenzio del nostro tentativo di operare bene, forse abbiamo fatto qualche cosa di utile per dare appagamento, dare soddisfazione all'ansia di giustizia di tutti, e forse riusciremo a continuare a fare qualche cosa di utile anche da qui in poi.

Questo processo, la sentenza che noi vi chiediamo, è fondamentale, è importante.

Per capire quanto ancora ci sia eventualmente da capire è indispensabile che noi abbiamo portato alla Corte un processo in cui le buone ragioni dell'accusa erano buone davvero, per poter dare le fondamenta a un'opera che dovrà continuare per poter dare solidità a un lavoro che deve proseguire.

Uno solo può essere l'artefice vero di questa costruzione che ci auguriamo sia una costruzione solida: questo artefice è la Corte di Assise che abbiamo davanti.

Le conclusioni, quindi, che leggo sono queste...

PRESIDENTE: Io volevo dire al Pubblico Ministero che le emozioni sono proprie dell'uomo e non sarebbe uomo se non avesse emozioni; l'importante è che in certi momenti la ragione prevalga sull'emozione. Quindi..

PUBBLICO MINISTERO: Allora, le conclusioni sono queste.

Per Santamaria Giuseppe: assoluzione per i reati ascritti, quanto al delitto di cui al capo T per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'articolo 530, I comma, del Codice di procedura e per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530, II comma, per i reati di cui ai capi V e Z.

Per Scarano Massimo: le stesse conclusioni che per Santamaria Giuseppe.

Per Frabetti Aldo: affermazione di colpevolezza per il reato contestato sotto il capo A1.

Condanna alla pena di anni 2 di reclusione e 4.000.000 di multa.

Assoluzione per tutti gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti, ai sensi dell'articolo 530, II comma del Codice di procedura.

Per Di Natale Emanuele: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti ai capi O, P, Q ed R, con esclusione delle aggravanti di cui all'articolo I del Decreto Legge 625 del 1979, e dell'articolo 7 del Decreto Legge numero 152 del 1991, e con attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti contestate con la continuazione: condanna, quindi, alla pena di anni 11 di reclusione. Assoluzione per gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti, ai sensi dell'articolo 530, II comma del Codice.

Brusca Giovanni: affermazione di colpevolezza per tutti i reati ascritti, con applicazione delle diminuenti di cui agli articoli 4 del Decreto Legge 625 del '79 e dell'articolo 8 del Decreto Legge 125 del 1991, prevalenti su tutte le aggravanti contestate, con la continuazione: la condanna richiesta è alla pena di anni 20 di reclusione.

Scarano Antonio: affermazione di colpevolezza per tutti i reati ascritti, esclusi quelli di cui ai capi E, F, G ed H, con applicazioni delle diminuenti di cui agli articoli 4 del D.L. 625 del '79 e dell'articolo 8 del D.L. 152 del 1991, con dichiarazioni di prevalenza sulle aggravanti contestate, con la continuazione:

Condanna richiesta alla pena di anni 18 di reclusione.

Assoluzione per i reati di cui ai capi E, F, G, H, per non aver commesso i fatti, ai sensi dell'articolo 530, I comma, del Codice di procedura penale.

Ferro Giuseppe: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti ai capi E, F, G ed H, con applicazione delle diminuenti di cui agli articoli 4 del Decreto numero 625 del '79 e 8 del Decreto numero 152 del 1991, con dichiarazioni di prevalenza sulle aggravanti contestate e con la continuazione:

Condanna richiesta alla pena di anni 18 di reclusione.

Assoluzione per tutti gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti, articolo 530, I comma, del Codice.

Grigoli Salvatore: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti ai capi I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, nonché per i reati ascritti ai capi A, B e C di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del

21/05/96, con applicazione delle diminuenti di cui alle due disposizioni più volte citate, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate, e con la continuazione:

Condanna alla pena di anni 18 di reclusione.

Assoluzione per gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti ai sensi dell'articolo 530, I comma, C.p.p..

Ferro Vincenzo: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti ai capi E, F, G ed H, con applicazione delle diminuenti di cui alle due disposizioni citate e con circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate, e con la continuazione:

Condanna alla pena di anni 16 di reclusione.

Assoluzione per tutti gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti ai sensi del I comma dell'articolo 530.

Carra Pietro: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti, esclusi quelli di cui ai capi A, B, C e D, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio 28 marzo '96, con applicazione delle diminuenti di cui agli articoli 4 e 8 dei testi legislativi citati, con circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate e con la continuazione:

Condanna alla pena di anni 14 di reclusione.

Assoluzione per tutti gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti.

Messana Antonino: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti con circostanze attenuanti generiche e con la continuazione:

Condanna alla pena di anni 26 di reclusione.

Tutino Vittorio: affermazione di colpevolezza per i reati ascritti ai capi S, T, U e V, con la continuazione:

Condanna alla pena di anni 28 di reclusione.

Assoluzione per gli altri reati ascritti, per non aver commesso i fatti, ai sensi del II comma dell'articolo 530 del Codice di procedura penale.

Per Bagarella Leoluca Biagio, per Calabrò Gioacchino, per Cannella Cristofaro, per Giacalone Luigi, per Mangano Antonino, per Pizzo Giorgio, per Barranca Giuseppe, per Provenzano Bernardo, per Graviano Filippo, per Messina Denaro Matteo, per Lo Nigro Cosimo, per Giuliano Francesco, per Benigno Salvatore, per Spatuzza Gaspare: affermazione di colpevolezza per tutti i reati ascritti, con la continuazione:

Condanna alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni 3, ai sensi dell'articolo 72, I comma, del Codice penale.

Qui terminano le richieste del Pubblico Ministero.